

III^ C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	DANIELA	BELARDINELLI	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRIPT.

UDIENZA DEL 17.10.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker
Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

RINVIO AL 26.10.2000

PRESIDENTE: Ha già preso la costituzione delle

Parti, come anche i nomi dei Difensori? **VOCE:**
(in sottofondo). **PRESIDENTE:** anche con i
Difensori... Allora, Bartolucci presente,
Avvocato... **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** difeso
dall'Avvocato Vincenzo Crupi e dall'Avvocato
Pecorella, entrambi sostituiti da me Avvocato
Ugo Biaggianti. **PRESIDENTE:** poi Ferri, presente.
AVV. DIF. CARMONA: difeso dall'Avvocato
Giampaolo Filiani e dal Professor De Luca, oggi
sostituiti da me Avvocato Claudia Carmona,
Carmona. **PRESIDENTE:** Tascio, presente, Avvocato?
VOCE: (in sottofondo). **PRESIDENTE:** sì, ma è
presente? **VOCE:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** ah,
va be', comunque allora possiamo darlo presente.
Poi Pugliese, no, è contumace, Avvocato? Non c'è
l'Avvocato Misiani, né l'Avvocato Canovi. **AVV.**
DIF. BIAGGIANTI: li sostituisco io, Avvocato Ugo
Biaggianti. **PRESIDENTE:** Biaggianti. Pugliese è
contumace allora. Alloro? Presente. **AVV. DIF.**
MIELE: è presente l'Avvocato Renato Miele, anche
in sostituzione di Angelo Miele. **PRESIDENTE:**
Masci? **AVV. DIF. IZZO:** presente. **PRESIDENTE:**
presente. **AVV. DIF. IZZO:** Avvocato Izzo.
PRESIDENTE: Avvocato Izzo. **AVV. DIF. NIGRO:** Izzo
e Nigro, Presidente. **PRESIDENTE:** Notarnicola
contumace, difeso Avvocato? **VOCE:** era

l'Avvocatessa Colaiacomo. **PRESIDENTE:**
Colaiacomo, chi la sostituisce, c'è una
sostituzione? Possiamo... Chi era che... per
Pugliese chi è che sostituiva l'Avvocato Cano...
per Pugliese chi era? **VOCE:** (in sottofondo).
PRESIDENTE: Avvocato Biaggianti, possiamo
mettere l'Avvocato Biaggianti, va bene? **AVV.**
DIF. BIAGGIANTI: chi, Presidente? **PRESIDENTE:**
per Notarnicola. **AVV. DIF. BIAGGIANTI:** sì sì, se
non ci sono incompatibilità va bene. **PRESIDENTE:**
quindi in sostituzione dell'Avvocato Colaiacomo.
Per Bompreszi? **VOCE:** presente. **PRESIDENTE:**
presente. **VOCE:** Avvocato Taormina per il momento
assente. **PRESIDENTE:** ma arriverà? **AVV. DIF.:**
dovrebbe arrivare, o lui o un suo sostituto.
PRESIDENTE: allora... **VOCE:** (in sottofondo).
PRESIDENTE: possiamo mettere per Bompreszi...
Avvocato Miele in sostituzione dell'Avvocato
Taormina attualmente, poi vediamo. Melillo è
presente? Melillo non c'è, quindi assente, non
c'è nessuno per Melillo? **VOCI:** (in sottofondo).
PRESIDENTE: mettiamo per Melillo... il Difensore
di Bartolucci, Avvocato? **AVV. DIF. BIAGGIANTI:**
Biaggianti. **PRESIDENTE:** Biaggianti. **AVV. DIF.**
BIAGGIANTI: Avvocato Ugo Biaggianti. **PRESIDENTE:**
in sostituzione dell'Avvocato Gallo, Avvocato

Biaggianti. Poi, Parti Civili? Già... AVV. P.C.

PIZZINO: Avvocato Pizzino per Monica Gatti e Lenzotti Liliana. PRESIDENTE: quindi allora, Avvocato Pizzino per Gatti e Lenzotti. Poi? AVV. P.C. NUNZIATA: poi Avvocato... PRESIDENTE: prego! AVV. P.C. NUNZIATA: Avvocato Nunziata dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Difesa. AVV. P.C. SCINO: Avvocato Antonio Scino per il Ministero della Difesa, responsabile civile. AVV. P.C. GAMBERINI: Avvocato Alessandro Gamberini per le famiglie che sono costituite mio tramite. AVV. P.C. BORRELLI: Avvocato Angelo Borrelli, sostituto processuale dell'Avvocato Scaloni per la Parte Civile Aldo Davanzali e sostituisco anche momentaneamente l'Avvocato Fassari per l'"Itavia". AVV. P.C. BENEDETTI: Avvocato Alessandro Benedetti anche in sostituzione del Professor Galasso e dall'Avvocato Ferrucci per le Parti Civili indicate e per la F.I.L.T. C.G.L. AVV. P.C. MESSINA: Avvocato Francesco Messina del Foro di Marsala per le Parti indicate nell'elenco. AVV. P.C. PICCIONI: Dario Piccioni anche in sostituzione dell'Avvocato Marco Fornaciari per le rispettive Parti Civili difese. AVV. P.C.

MARINI: Avvocato Costantino Marini per la famiglia Morvillo De Dominicis e altre già indicate. **AVV. P.C. AIRO' FARULLA:** Avvocato Giovanni Airò Farulla per il Comune di Palermo. **AVV. P.C. OSNATO:** Avvocato Daniele Osnato per la costituita Parte Civile Osnato Rossana. **AVV. P.C. BORRELLI:** Presidente, chiedo scusa, Avvocato Borrelli, volevo far constatare anche la presenza dell'Avvocato Davanzali, Parte Civile personalmente. **PRESIDENTE:** va bene, diamo atto a verbale. Sì, allora, prego! **AVV. P.C. GAMBERINI:** Signor Presidente, Avvocato Alessandro Gamberini. Signor Presidente e Signori della Corte, difendo avanti a voi quindici famiglie che si sono costituite Parti Civili, sottolineo questo participio passato perché più volte ieri nello svolgimento delle eccezioni difensive si è usata un'espressione impropria, costituende Parti Civili. No, le Parti Civili sono costituite a pieno titolo avanti a Voi e Vi staranno fino a una Vostra eventuale decisione di estromissione. Dico questo perché ho ascoltato attentamente le proposizioni difensive che hanno posto una serie di questioni, questioni di legittimazione attiva delle Parti Civili tra le quali quelle che io

difendo, negando che si potesse prospettare un danno nei confronti di queste Parti Civili, che questo danno potesse essere comunque conseguenza dei fatti di reato addebitati agli imputati e che più radicalmente si potesse ipotizzare una Parte Civile nell'ambito di fattispecie che hanno un'oggettività pubblica, che tutela un bene giuridico pubblico. D'altro canto la... il responsabile civile Ministero della Difesa ha posto una questione di legittimazione passiva e Vi ha posto in forma anche scritta un problema in ordine alla sua presenza quale legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria che le Parti Civili che io difendo svolgono in questa sede. Per la verità, ascoltando i Difensori, ho colto un accento rispetto alle Parti Civili che io difendo, cioè rispetto ai familiari delle vittime di questa strage, ho colto un accento di umana comprensione e non per ragioni di stile dico che questo accento di umana comprensione ho molto apprezzato. Per taluno questo accento di umana comprensione è giunto penso alla difesa del Generale Melillo a rimettersi a giustizia su questa questione dell'estromissione delle Parti Civili. E più pudicamente qualcun altro non le ha nominate pur come dire, indicandole nel dispositivo del

proprio argomentare come Parti da estromettere ma non le ha esplicitamente indicate come Parti da estromettere nell'argomentazione motiva, quasi che questa Difesa che pure Vi porge una questione di estromissione delle Parti Civili e anche dei congiunti delle vittime, si prepari ad incassare un diniego da parte della Corte o comunque invochi ragioni di opportunità per mantenere comunque queste Parti Civili all'interno del Processo. Come... comprendo, lo dicevo prima e ho apprezzato gli elementi che porgevano le parole dei Difensori in ordine alla condivisione morale del dolore dei miei difesi; ma credo che l'accettazione di questa comprensione con le modalità con le quali c'è stata porta non può venire condivisa. Le Parti Civili non stanno in questo Processo in nome di una tolleranza legata a motivi di opportunità, stanno in questo Processo secondo le regole processuali, hanno pieno titolo di stare in questo Processo, non sono Parti tollerate da tutti e particolarmente dai Difensori in nome di ragioni di opportunità, di politica processuale o di politica dell'immagine; sono Parti che sono presenti nel Processo e hanno ragione di essere mantenute in questo Processo, perché chiedono un danno secondo le regole del codice di procedura

penale, combinate con le regole civilistiche che presiedono più propriamente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. Partiamo dall'incipit che in qualche modo ha attraversato l'argomentazione di molti Difensori, in questo Processo non si discute del delitto di strage, né sono imputati gli autori della strage, ben lo sanno le Parti che io difendo che da vent'anni hanno ricercato tramite i loro Difensori di contribuire all'accertamento del delitto di strage e all'individuazione degli autori di questa strage e hanno atteso, invano per ora, che questo accertamento e questa individuazione potesse venire fatta. Non corrisponde al vero però che non si discuta della strage, perché ben sappiamo che durante la fase istruttoria uno dei motivi del contendere anche aspro tra Difesa e Accusa in questa vicenda, tra Difesa e Accusa privata in questa vicenda che le Parti Civili, molte delle Parti Civili che io difend... erano già costituite fin dalla fase Istruttoria secondo le cadenze del vecchio rito era proprio la strage, era proprio la causa della strage, era proprio la modalità con la quale quella strage era avvenuta. E del resto la Sentenza-Ordinanza che in una col capo di imputazione costituisce il terreno di confronto sul quale si

misurerà questo Processo e che ha portato gli odierni imputati a giudizio, su questo punto inscrive, è molto chiaro e molto netto, inscrive questa strage in uno scenario di guerra inconfessabile che gli odierni imputati avrebbero contribuito a nascondere, che gli odierni imputati approfittando del loro ruolo istituzionale, tradendo il loro ruolo istituzionale, questo è il senso del capo di imputazione, avrebbero contribuito a oscurare impedendo all'Autorità Politica e alla Magistratura, vedremo poi da vicino il capo di imputazione, di potere avere chiarezza sul contesto nel quale si scriveva questa strage. Quindi di potere poi provvedere, per quanto riguarda l'Autorità Politica agli opportuni interventi conoscitivi, acquisitivi di informazione dalle Potenze alleate e per quanto riguarda l'Autorità Giudiziaria provvedere ovviamente in contesti temporali ben diversi da quelli che poi sui quali poi si è trovata a lavorare l'Autorità Giudiziaria, provvedere all'individuazione delle responsabilità. Imputati quindi che sono accusati di avere omesso, abusato, manipolato, pervicacemente taciuto questi elementi, tradito il loro compito istituzionale in questa chiave. Questo quindi è

il capo di imputazione con cui ci misuriamo al di là della formula letterale, al di là dell'appenderlo a delle qualificazioni giuridiche che pure sono contestate congruamente rispetto alle ipotesi previste dal nostro codice penale. Allora è evidente ed è ovvio che le Parti Civili non invocano un danno riferibile alla strage, ma invocano un danno da coloro che hanno ostacolato con le condotte descritte dall'imputazione, che si potesse ricostruire la verità sulla strage. Ed è un danno gravissimo per come viene invocato. Qui si apre una discussione sulla natura del danno e io certo non la ripercorrerò nei termini in cui ieri l'ho ascoltata, a volte con compiutezza di ricostruzione istituzionale; si può discutere dell'evoluzione giurisprudenziale che l'istituto della Parte Civile ha subito nel corso del tempo, nel vecchio codice, nel passaggio da vecchio e nuovo codice, si può discutere dell'evoluzione giurisprudenziale questa tra l'altro molto significativa che ha subito il concetto di danno civile, di danno risarcibile, ma credo che la questione che abbiamo davanti sia molto semplice e si appenda sulle grucce di alcuni concetti elementari per chi svolge e ha pratica di processi penali. Innanzi tutto la

questione che Voi avete davanti non attiene alla fondatezza della nostra pretesa, quella la si vedrà, la si vedrà se in quanto gli imputati vengono condannati e se in quanto si dimostrerà che la loro condotta provocherà un danno, perché la nostra... alla nostra azione, la nostra Parte Civile, la nostra costituzione di Parte Civile si svolga a livello dell'azione pretesa, cioè invoca un danno che dimostrerà, dimostrandone la connessione con le condotte degli imputati e allo stato quindi come pretesa è sufficiente che essa risponda a canoni astrattamente idonei, astrattamente idonei sulla base della fattispecie concreta che viene contestata a prospettare un danno risarcibile. La seconda questione, anche questa elementare, la distinzione tra Parte offesa e danneggiato; su questo punto, come dire, sfondo porte aperte, vedo anche quali sono state... vi sono state indicate da taluno dei Difensori, anche se tra l'altro ha preteso di rifarsi a, come dire, impostazioni del tutto denegate oggi sia dalla dottrina che dalla Giurisprudenza, un conto è il bene tutelato dalla norma penale, la sua oggettività giuridica, un conto è il danno. E' tanto vero questo che nel nuovo codice la distinzione Parte offesa e danneggiato determina

anche ruoli e poteri diversi, ad esempio la fase delle Indagini preliminari. Su questo punto è singolare, Voi lo Vedrete, ma su questo punto faremmo poi una memoria difensiva che Vi porgeremo a nome anche dei Difensori di altri familiari, una memoria difensiva scritta in risposta alle note scritte dell'Avvocatura dello Stato, è singolare che in quelle note si citino Sentenze della Cassazione in tema di falsa testimonianza, nelle quali il problema non è costituito dal fatto che per la falsa testimonianza non ci si possa costituire Parte Civile, ma il tema è più banalmente costituito dal fatto che il danneggiato non ha diritto agli avvisi di cui ha diritto la persona offesa rispetto alle richieste di archiviazione e quindi non può invocare nella sede delle Indagini preliminari, prima che sia formulata un'imputazione nella quale svolga la sua azione civile, non può invocare garanzie giurisdizionali del contraddittorio. Quindi citazione quella effettuata dall'Avvocatura dello Stato che sol che la si segua leggendo le Sentenze citate, è del tutto stravagante ed eccentrica rispetto al tema che qui stiamo trattando. Ripeto, questa distinzione Parte offesa-danneggiato è una distinzione fondante e

quindi non solo i beni giuridici tutelati dalla disposizione, quelli che vengono in questione, ma piuttosto i fatti contestati agli imputati. Non è la qualificazione giuridica di questi fatti che determina il discrimine tra costituirsi e non costituirsi, ma i fatti... E quindi sotto questo profilo, e sgombro il campo dalla falsa testimonianza, inutile che i Difensori di alcuni falsi testimoni Vi leggano il capo di imputazione e dicano: "ma, il capo di imputazione, come facciamo a dire è una falsa testimonianza del '93, come si farà a invocare un danno". Ma innanzi tutto il problema attiene semmai a un problema di quantificazione del danno, sarà un danno certamente minore di quello posto in essere da coloro che sono imputati nel capo a), ma non è il tema che si svolge davanti a Voi, non dovete decidere adesso se il danno è minore o maggiore. Voi dovete decidere adesso sull'eziologia del danno rispetto alle condotte degli imputati. Certo che se sono imputati di falsa testimonianza il mendacio è rilevante all'interno del procedimento, perché non ogni reticenza, non ogni menzogna che si dice all'interno di un procedimento da parte di un testimone costituisce falsa testimonianza, è la menzogna rilevante rispetto agli esiti del

procedimento. E se vi è rilevanza rispetto agli esiti del procedimento, le Parti Civili e gli imputati di quel procedimento - sempre che poi ne dimostrino la connessione e la rilevanza - hanno certo titolo per costituirsi Parte Civile nei confronti del falso testimone che ha influenzato negativamente l'andamento del procedimento, la sua durata e il suo esito. Quindi sotto questo profilo credo che non vi sia questione. Ma non v'è questione neppure rispetto a quanto si prospetta al capo a), dell'imputazione; singolare la lettura che pur ho sentito effettuare da alcuni Difensori di questo capo a), singolare perché monca e perché riproduttiva solo delle parti del capo a), che sono la ripetizione letterale del 289. Così ovviamente rito... se io ripeto il 289 ritorna dalla finestra quello che esce dalla porta, e cioè ritorna la pretesa di individuare una coincidenza tra il danno e l'oggettività giuridica, perché se leggo solo la fattispecie astratta e i brani della fattispecie astratta riportati nella fattispecie concreta di fatto riattendo all'oggettività giuridica della norma la questione del danno. Ma si noti che nella contestazione, accanto alle precisazioni specifiche in fatto di quali sono stati i

momenti menzogneri di ostacolo, di omissione, di abuso, di costoro, si fa riferimento espresso all'aver omesso all'Autorità Giudiziaria di riferire le informazioni su quello scenario di guerra che prima vi dicevo. E sotto questo profilo la loro posizione, dal punto di vista del fatto equivale a posizione del falso testimone, cioè equivale alla posizione di colui che ha intralciato l'attività di Giustizia e certo ha provocato un danno all'Amministrazione della Giustizia perturbandone lo svolgimento, alterandone in questo caso in maniera gravissima gli esiti e la durata e il suo svolgimento, ma ha contemporaneamente danneggiato coloro che in quel procedimento erano inseriti a pieno titolo, che avevano pretese di verità dal procedimento, che avevano pretesa di trovare in quel procedimento la soddisfazione della loro vicenda umana, personale e patrimoniale. E questo è il dato su cui misurarsi, la fattispecie concreta, la contestazione in una colà più vasta questione ricostruttiva del fatto che si può esaminare, trattandosi di vecchio rito, da una lettura certo faticosa stante il numero di pagine della Sentenza-Ordinanza. E si badi che questo capo di imputazione è formulato come un reato ad evento si assume che abbiano impedito e basterebbe per

la fattispecie del 289 un evento di pericolo, perché il delitto è di attentato, atti che mirano ad impedire - con tutte le problematiche dei requisiti dell'attentato che non discuterò in questa sede - ma per dire cioè che l'adesione, e vengo alla ricostruzione dei danni, che noi chiediamo e che abbiamo indicato espressamente come causa petendi, come ragione della nostra domanda negli atti di costituzione di Parte Civile, le ragioni della nostra domanda si attendono su questo pericolo quando anche non sia un impedimento delle ragioni di giustizia, c'è stato sicuramente il crearsi un pericolo per le ragioni di giustizia attraverso questa omissione di riferimento all'Autorità Giudiziaria, un pericolo che ha lesa come ieri si diceva, il diritto all'azione che ha messo in pericolo questo diritto all'azione risarcitoria, che ci ha impedito, ci ha ritardato, ci ha messo in pericolo la possibilità di ottenere un risarcimento. Quindi sotto questo profilo siamo nel classico danno emergente, per come dire, qualificato dalla dottrina civilistica. Ma non è questo il solo profilo di danno che noi abbiamo invocato, noi abbiamo invocato di più un danno biologico diretto che è costituito dall'elaborazione patologica del lutto, e si

badi abbiamo citato tra i nostri Consulente che intendiamo sentire in questa sede, uno Psichiatra che si occupa specificamente nelle sue... nella sua specializzazione di elaborazione del lutto, un'elaborazione patologica del lutto che ha le sue ragioni dirette nel modo con cui questa vicenda è stata avvolta da una segretezza illegittima da parte di questi imputati, nel modo con cui questi congiunti dei familiari invece colpiti da questa tragedia, invece di vedere come dire l'attivarsi della comunità nelle sue espressioni istituzionali, per... a cercare la verità hanno visto quella comunità nelle sue espressioni istituzionali interferire pesantemente e impedire la ricostruzione della verità. E come è noto, l'iscrizione del lutto in forma fisiologica, l'elaborazione del lutto in forma fisiologica richiede che invece in qualche modo noi sentiamo di poter iscrivere la morte dei nostri congiunti in un elemento di chiarezza che ci pacifici rispetto al dolore che pur manteniamo per la perdita che ci ha portato, che si è realizzata. Quindi sotto questo profilo il danno che noi richiediamo è anche un danno biologico diretto che si scrive direttamente sulla loro condotta, che ha ragioni dirette

nella loro condotta. Quindi credo e ovviamente la prospettazione l'ho svolta in forma sintetica perché in qualche modo riproduco note che sono anche in forma scritta e che vi rassegnerò al termine di questo mio intervento, per concludere che vi sia piena legittimazione attiva, vuoi per il capo a), vuoi per il capo i)... vuoi per il capo b); ambedue i capi prospettano condotte sulle quali noi rivendichiamo danni diretti patrimoniali e non patrimoniali dei quali daremo corpo, significato e dimostreremo causa rispetto alla condotta colpevole degli imputati. C'è un'ulteriore questione che viene prospettata dal Ministero della Difesa chiamato a rispondere in qualità di responsabile civile e attiene alla pretesa che ha il Ministero della Difesa di chiamarsi fuori, di dire: "io non c'entro". Queste anzi sono Parti Civili contro di loro, perché questi sono stati Funzionari infedeli o questo è il capo di imputazione, e come è noto il dolo rompe il nesso organico. Affermazione apudittica quest'ultima, il dolo rompe il nesso organico, che non trova conferma di sé in maniera radicale in nessuna decisione della Corte di legittimità, neppure in quella che è stata invocata il richiamo alla decisione sulla banda della "Uno bianca", che è stata invocata

ieri a suo sostegno e di cui adesso rapidissimamente parlerò. E non trova alcun sostegno, anzi trova espressa, espressa decisione contraria, perché la sottoposizione della Pubblica Amministrazione alle regole comuni del diritto civile, è una conquista di civiltà del nostro ordinamento, è un adeguamento del nostro ordinamento ai principi costituzionali, ed è ormai una nota della responsabilità dell'Amministrazione, che viene accettata in dottrina e in Giurisprudenza proprio invocando come cardine dell'ordinamento, il principio d'uguaglianza, che certo fa i conti poi con la diseguaglianza del soggetto Pubblica Amministrazione che viene in questo caso chiamato in causa, ma invocando il principio d'uguaglianza. Solo una concezione o autoritaria, o ideologica, come era quella che presiedeva alla vecchia concezione sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione, per la quale la Pubblica Amministrazione non rispondeva mai, perché comunque il suo fine istituzionale è fare il bene dei cittadini, quindi anche quando provoca danni il suo agire, terribile, non risponde, perché il suo, il suo bene, il suo ruolo istituzionale è quello di fare il bene ai cittadini. Quello si leggeva nei

vecchi testi in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione. Oggi non è più così, e non è più così, perché la Giurisprudenza, come noto, incardina la responsabilità della Pubblica Amministrazione sulla base del cosiddetto nesso di occasionalità necessaria, cioè, non occorre quindi che vi sia un nesso organico strictu senso, in senso stretto, nel senso che... come dire l'agire della Pubblica Amministrazione abbia provocato danni nello svolgimento del suo fine istituzionale. E' sufficiente che colui che agisce, agisca e provoca il danno, agisca mantenendo un collegamento di occasionalità necessaria con le mansioni pubbliche. Cosa vuol dire occasionalità necessaria? Mantenendo un collegamento di agevolazione, di sfruttamento della posizione, di sviamento di potere, ma in una situazione in cui il potere lo stava esercitando, è tanto vero questo che la Giurisprudenza, cito Cassazione Civile del '96, ha espressamente, la ritroverete in queste note, ha espressamente detto: "affinché sia esclusa la responsabilità civile dell'ente pubblico, rileva non tanto la natura dolosa o colposa dell'azione posta in essere, quanto l'autonoma volontarietà svolta al di fuori dei compiti istituzionali, svolta al di fuori dei compiti istituzionali".

Ed ancora la Pubblica Amministrazione è stata ritenuta responsabile in un'ipotesi delittuosa di concussione, era l'E.N.E.L. in epoca in cui si trattava di Ente Pubblico, e ancora il Ministero della Difesa, ed è fattispecie come vedete molto vicina a noi, è stato condannato, sempre Sentenza di legittimità, è stato condannato al risarcimento del danno per depistaggio delle indagini operate da un Agente di Polizia, depistaggio delle indagini operato da un Agente di Polizia nell'esercizio delle funzioni. E il Ministero di Grazia e Giustizia, questo è fattispecie che rende ancor più evidente cosa significhi in esso l'occasionalità necessaria, è stato reso responsabile per un omicidio commesso da un evaso con la complicità di un Agente di custodia che ne aveva consentito l'evasione, allo scopo di commettere con lui una rapina; Cassazioni tutte citate in queste note, non Vi annoio con le citazioni cronologiche, ma si tratta di tutte di decisio... decisioni tutte della Corte di legittimità. E queste decisioni hanno una loro coerenza, perché il problema è stabilire se... non stabilire se la natura dolosa o colposa dell'illecito, ma stabilire se vi è una connessione con le funzioni esercitate. Allora il tema, in questa sede, non ha niente a

che vedere col tema agitato nel "Processo della banda dell'Uno bianca", che io ben conosco, perché ne sono stato uno dei protagonisti in ruoli detenzionali della Parte Civile. Perché in quel processo, e si badi che due Sentenze di merito avevano anche in quella sede affermato la responsabilità civile, si discuteva di delitti commessi da Agenti di Polizia, beh, quando... come dire, al di fuori dei loro compiti istituzionali, e quindi il nesso era semmai capire solo se avevano utilizzato nozioni apprese in chiave istituzionale, ma qui il tema è del tutto diverso, qui siamo di fronte a soggetti che, per come si legge nel capo di imputazione, sono nel pieno dei loro ruoli istituzionali, ed è nel pieno dei ruoli istituzionali, si noti il capo di imputazione, parliamo del capo a), perché ovviamente il responsabile civile è stato chiamato solo per il delitto di cui al capo a), non per i delitti contestati di falsa testimonianza, che nulla hanno a che vedere con la responsabilità civile del Ministero della Difesa, ma per quanto riguarda il diritto di cui al capo a), non v'è dubbio che questo incardinamento vi sia a livello dell'azione pretesa che è quello - come dicevo - in cui ci muoviamo, vi è un

incardinamento che si passa di abuso di potere, di sviamento di potere. Costoro erano incardinati nelle posizioni di vertice della gerarchia militare dell'Aeronautica, è in questo ruolo, per come vi è loro contestato, avrebbero tradito, avrebbero commesso l'infedeltà che gli viene addebitata, in questo ruolo sviandolo certo, ma nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Quindi tema del tutto diverso da quello citato dall'Avvocatura dello Stato, e tema che riconduce in modo elementare quella responsabilità, questa responsabilità alla responsabilità del Ministero della Difesa, secondo i criteri del 2043, 2049, faccio fatica... faccio fatica anche a citare il 2049, perché chiamare costoro commessi, come dire, trattarli come semplici commessi rispetto al committente, come semplici commessi del padrone che, beh, qui siamo di fronte a soggetti che formano la volontà dell'Amministrazione, a soggetti che hanno un'amplessima discrezionalità, che nelle loro scelte operano, e quindi sotto questo profilo lo sviamento è in qualche modo radicato, impregnato della loro funzione, impensabile che si parli di... come dire, gente che lo faceva da privati, si vorrebbe trattarli come persone che erano in

questa sede, cioè, commettevano quel delitto nella loro qualità di privati. Niente affatto! Niente affatto, ripeto, non lo dico in astratto, ma lo dico ovviamente adeguandomi alla lettura del capo di imputazione e ai riferimenti, ai ruoli, ai riferimenti non alla qualifica astratta, eh?! Ai riferimenti, ai ruoli, all'abuso di ufficio di cui si parla nello svolgimento delle loro condotte. Quindi sotto questo profilo non avrei dubbi, siamo di fronte a una piena legittimazione del Ministero della Difesa come soggetto passivo, varrà poi anche per il Ministero della Difesa la problematica dell'accertamento e la problematica del verificare se in quanto all'esito del Processo ci saranno, e saranno portati gli elementi, per tradurre questa pretesa in una istanza risarcitoria concreta e quindi in una condanna da parte vostra al risarcimento del danno. Quindi sotto questo profilo, anche per quanto riguarda l'istanza di estromissione del responsabile civile Ministero della Difesa, Vi chiedo di respingerla. Grazie! Eh, produco questa memoria che vi avevo... **AVV. P.C.**

PIZZINO: Avvocato Pizzino per la Parte Civile Gatti. Dopo aver ascoltato attentamente, molto attentamente i Difensori di Parte Civile che mi

hanno preceduto, la tentazione è quella di chiudere il fascicolo e di mettermi a quanto essi hanno, in maniera molto compiuta e molto dotta, esposto. Posso offrire solamente un piccolo contributo alla Vostra decisione, che è diciamo il contestare alcune affermazioni di diritto che abbiamo sentito in questa sede. Alcune effettivamente erronee, altre non più vere da poco tempo. Quelle completamente erronee sono due, è stata affermata la necessità della identificazione della parte del danneggiato e la persona offesa del reato, ma questo non è mai stato vero né nel vecchio, né nel nuovo codice con... perché è stato affermato invece sempre un principio esattamente contrario, che viene così massimato: "in tema di azione risarcitoria e di costituzione di Parte Civile il danneggiato a cui spetta il risarcimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 185 codice penale, 22 codice 30 e 74 codice 88 procedura penale, non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto passivo del reato". Questa quindi era una prima affermazione che abbiamo ascoltato in questa sede, ma che non era mai stata vera. Una seconda

affermazione di principio, anch'essa mai vera, è stata quella che la necessità del danno risarcibile sia la conseguenza diretta ed immediata del reato. Questo non è mai stato vero, sono ormai quarant'anni, esattamente dal 7 giugno 1961, che la Cassazione legittima anche una causa mediata di danno, quando il fatto illecito abbia posto in essere uno stato di cose tale che senza di esso il danno non si sarebbe prodotto. Questa massima che ritroviamo citata dovunque, ed è del 7 giugno 1961, sembra tagliarsi proprio al caso di specie, perché quello che vi è, i fatti e i comportamenti, che vengono imputati in questo Processo, sono tali che avrebbero senza senso il loro verificarsi, non si sarebbe prodotto nessunissimo danno. E' invece discutibile, fino a poco tempo fa, era discutibile se il danno risarcibile fosse solamente la lesione di un diritto soggettivo o non anche la lesione di interessi. Tutto questo è stato oggetto di una accurata, un accurato dibattito particolarmente negli ultimi venti anni, dibattito che è stato risolto dalle Sezioni Unite e dalla Cassazione con l'ormai famosa Sentenza numero 500 del luglio 1999; Sentenza delle Sezioni Unite, con la Presidenza di Zucconi, Pincardi, Fonseca con... redatta

dal Consigliere Preden, e questa Sentenza è
interessantissima, proprio perché ripercorre
tutto il problema, diciamo, storico/giuridico
della identificazione del danno ai fini del
risarcimento previsto dall'art. 2043,
opportunamente citato dall'Avvocato Bartolo, e
quindi 185 del codice penale. Ripercorrendo
quindi tutto il travaglio giuridico, le Sezioni
Unite hanno notato la progressiva erosione
dell'assolutezza del principio, che vuole
risarcibile soltanto la lesione del diritto
soggettivo, e il costante ampliamento dell'area
di risarcibilità del danno aquiliano fino a
ricompredervi interessi legittimi, e
concludono, per la piena risarcibilità di
qualsunque danno che presenti le caratteristiche
dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi
ai quali l'ordinamento attribuisce rilevanza; e
citano a questo proposito, quindi il riferimento
è solamente al danno ingiusto, così come recita
proprio l'art. 2043 e non da un interesse ad un
diritto soggettivo, e citano per esempio il
danno per perdita di chance, intesa come
probabilità effettiva e congrua di conseguire un
risultato utile, da accertare secondo il calcolo
della probabilità o per presunzione. Anche
questo mi sembra che sia proprio il caso di

specie. Ci si è chiesto quindi: ma qual è il danno che il reato di attentato alle istituzioni e il reato di falsa testimonianza può aver provocato ai familiari delle vittime? Bene, la risposta è proprio nelle parole che abbiamo ascoltato, mi sembra il Professor Taormina proprio, che elevando il tono solitamente pacato della sua voce, ha detto: "questo non è il Processo per la <<Strage di Ustica>>". E' vero, è dolorosamente vero, ma il Processo contro chi? Mentendo, lo si legge nel capo di imputazione, oppure abusando del proprio ufficio e rappresentando una realtà distorta, omettendo di rappresentare la verità al Governo e alla Magistratura, ha impedito che il Processo venisse svolto nei confronti di chi quella strage aveva... aveva provocato. E ieri abbiamo sentito da un Difensore di Parte Civile parlare della perdita del diritto dell'azione, citando addirittura il Chiovenda, e quello è un diritto soggettivo, quindi quasi inutilmente noi abbiamo discusso se la lesione di danno... se il danno ingiusto deve ricomprendere, oltre al diritto soggettivo, anche l'interesse legittimo, perché la perdita di un diritto e dell'azione è sicuramente la perdita di un diritto soggettivo perfetto, perché garantito dall'art. 24 della

Costituzione. E qui io mi arresto, è vero che non è il Processo per la strage di Ustica, ma è vero che è sempre il Processo contro chi ha impedito che quel Processo si facesse, e sono sicuro che Voi Signori della Corte non impedirete alle famiglie di far sentire la loro voce in questo Processo, insieme a quello più autorevole dei rappresentanti della Pubblica Accusa. **AVV. DIF. COLAIACOMO:** Presidente, mi scusi, può dare atto che è arrivato il Difensore del Generale Notarnicola? Grazie! **PRESIDENTE:** sì, va bene. Chi vuol intervenire adesso? **AVV. P.C. BENEDETTI:** Presidente, Avvocato Alessandro Benedetti in sostituzione del Professore Galasso, per la posizione della F.I.L.T. C.G.I.L.. Presidente, Giudici della Corte, non Vi nascondo che con un certo imbarazzo, e oserei dire quasi con un certo timore reverenziale, che mi accingo a sostenere la legittimazione della costituzione di Parte Civile della F.I.L.T. C.G.I.L.. Posizione che nella giornata di ieri è stata colpita da un fuoco incrociato e concentrico da parte di tutti i Difensori degli imputati, fuorché penso del Professor Gallo, ed infine anche da parte dell'Avvocatura dello Stato. Timore reverenziale anche... non solo per

la quantità, ma soprattutto per la qualità degli interventi che ieri si sono succeduti, è sicuramente, non per Lei Presidente, né per i Giudici, sicuramente non per gli altri Avvocati di Parte Civile, ma per me che sono Avvocato da pochi mesi, appena trentenne, con un'esperienza praticamente nulla, io questi interventi ieri li ho presi quasi come una lezione di diritto, e cercando quindi, come un bravo scolare, di attenermi alla lezione di diritto, cercherò di seguire i canoni ermeneutici interpretativi delle norme che gli Avvocati e Professori emeriti ieri mi hanno indicato nei loro interventi. Il Professor Taormina, l'Avvocato Misiani, l'Avvocato Bartolo hanno parlato di legittimazione ad agire, legittimatio et causa, carenza di una situazione giuridica soggettiva che legittimi la costituzione di Parte Civile del sindacato, sino alla domanda che si è posta l'Avvocato Bartolo. E chi è il sindacato per stare in questo Processo? E io ad una domanda così diretta, così chiara risponderò, cercherò di rispondere in modo altrettanto diretto e altrettanto chiaro. Il sindacato è un soggetto di diritto che ha subito un danno diretto ed immediato dalla condotta ascritta agli imputati e che dunque è legittimato a costituirsi Parte

Civile in questo Processo. Vorrei sgomberare il campo poi, Presidente, da due dubbi, uno quello che ha espresso il Professor Taormina, che oggi non c'è e lo volevo tranquillizzare, che ha parlato di pseudo sindacato, la F.I.L.T. C.G.I.L. è il sindacato più rappresentativo che c'è nel nostro Paese nel settore trasporti, quindi, voglio dire, può rimanere sereno e tranquillo che in questo Processo non c'è nessun Sindacato diciamo, capziosamente, artificiosamente costruito da poco tempo per stare in questo giudizio e farsi un po' di pubblicità, è il sindacato più rappresentativo che c'è nel nostro Paese nel settore trasporti. E poi vorrei fugare anche ogni perplessità, ogni dubbio, ogni timore, questa Difesa intende discutere esclusivamente del reato di attentato agli organi costituzionali o, se preferiscono meglio i Difensori degli imputati, di alto tradimento. E dicevo, cercherò di attenermi ai canoni indicatimi dagli Avvocati degli imputati, che hanno citato l'art. 2043 il combinato esposti gli artt. 2056, 1223 per pervenire a questa conclusione. Il danno è risarcibile quando uno abbia lesa un diritto soggettivo, due quando sia conseguenza diretta ed immediata della condotta ascritta agli imputati. Bene!

Vediamo se siamo in presenza del primo elemento, primo requisito. Abbia leso un diritto soggettivo del soggetto di diritto. Presidente, io fin dall'inizio, quando ho studiato questa materia, mi sono - tra virgolette - innamorato di una definizione, il diritto soggettivo tutela l'interesse al bene della vita. Mi sono innamorato di questa espressione, perché mi sembrava la più diretta, la più chiara d'essere compresa, ma, Presidente, qual è per un sindacato, per un'organizzazione di lavoratori il bene della vita? Qual è per un'organizzazione che tutela gli interessi dei lavoratori, il bene della vita, l'interesse, qual è l'interesse a tutelare il bene della vita se non quello di avere degli iscritti? Qual è il bene della vita per un sindacato se non quello che i lavoratori si iscrivono allo stesso sindacato? Gli iscritti ad un sindacato. Mi permetta di usare una metafora, se fossi una persona fisica direi che è il sangue che viene irradiato ai vari organi, e così gli iscritti, che alle varie Federazioni aderiscono e si iscrivono, rappresentano la vita del sindacato. Se il sindacato non avesse degli iscritti non potrebbe esistere ed esercitare e agire nella società. Allora dobbiamo vedere se è stato leso questo diritto che, direi, non è un

diritto soggettivo al sindacato, è il diritto soggettivo al sindacato, è il diritto ad esistere, a vivere, quello ad avere degli iscritti, oltre ad essere un diritto patrimoniale, che ha natura patrimoniale. Allora vediamo se la condotta ascritta agli imputati ha leso in modo diretto ed immediato questo diritto, questo bene della vita del sindacato. E vediamo, come hanno fatto anche gli altri Avvocati, il capo di imputazione, e mi rifaccio alle parole dell'Avvocato Gamberini, "Dopo aver ommesso di riferire alle Autorità Politiche e a quella Giudiziaria le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare, l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo, tra l'altro escludendo il coinvolgimento di aerei, di altri aerei". Presidente, qua si parla di coinvolgimento di altri aerei, di possibile esplosione, di uno scenario di guerra, tutto meno il cedimento strutturale, e per un anno, anzi per più di un anno, questa è stata la tesi che è stata fornita, è stata data in pasto al Parlamento, all'opinione Pubblica e ai Giudici. Io non voglio entrare nel merito Presidente, però sappiamo che il capo di imputazione nel vecchio rito, poteva essere anche integrato con le

argomentazioni della Sentenza/Ordinanza. Ebbene, quindi io, ripeto, non voglio entrare nel merito, ma faccio una piccolissima parentesi, quando il 21 gennaio '81 l'imputato Generale Tascio si reca dal Giudice Santa Croce e gli presenta una lettera, che poi era uno stralcio di un'altra lettera inviata dal secondo reparto SIOS al Ministero della Difesa, anzi, forse Presidente, dal secondo reparto SIOS e dal terzo reparto operazioni dello Stato Maggiore, allo Stato Maggiore della Difesa, in cui si affermava che la caduta del DC9 era stata determinata dal cedimento strutturale dell'aereo, e ciò era dovuto al fatto che gli aerei erano in pessime condizioni e non godevano di alcuna manutenzione, guarda caso poche settimane dopo è stato revocato all'Italia la possibilità di poter usare sia voli charter che voli di linea, e vi è stato il crollo finanziario dell'Italia e il suo assoggettamento alla procedura straordinaria prima, è stata posta in amministrazione straordinaria dopo. E si sono persi, Presidente, mille posti di lavoro, e si sono persi centinaia di iscritti al sindacato. Questo è stato un danno diretto ed immediato della condotta degli imputati, lo stesso Avvocato Bartolo, lo stesso Professor Taormina

ci hanno parlato di nesso eziologico, di conditio sine qua non e ci hanno detto: "se quella condotta, bisogna vedere, se quella condotta non vi fosse stata, se vi sarebbe stato o meno il danno". Ma se noi avessimo saputo subito, immediatamente, che vi era stato uno scenario di guerra, che c'era... che possibilmente vi era stato la collisione con un altro aereo, che il DC9 era stato abbattuto da un missile, tutte le possibilità meno quella del cedimento strutturale, meno quella degli aerei carretta, perché così si disse dell'Italia, meno quella della mancanza totale di manutenzione. Beh, io penso Presidente, anzi è così, perché i fatti storicamente lo dimostrano, che l'Italia ancora oggi sarebbe una compagnia aerea, probabilmente, sicuramente volerebbe, e non si sarebbero persi mille posti di lavoro, e non si sarebbero persi centinaia di iscritti al sindacato. Il sindacato non avrebbe visto lesa il suo bene della vita, il suo diritto soggettivo. Quindi vi è un diritto soggettivo lesa, e questo è stato conseguenza diretta ed immediata dell'azione degli imputati. Presidente, ma questo non è l'unico motivo che ha spinto la F.I.L.T. C.G.I.L. ha costituirsi Parte Civile, vi sono altri profili per cui chi

Vi parla ritiene che sia assolutamente legittima la costituzione di Parte Civile della F.I.L.T. C.G.I.L.. Ieri, gli Avvocati Difensori degli imputati hanno detto che sì, è vero, c'era stato poi negli anni un'estensione diciamo dei poteri della Parte Civile, che, se non sbaglio, il Professor Taormina, aveva detto vi era stato un crollo degli argini, però aveva detto questo è successo poi col nuovo codice di procedura penale, cosa che a noi non ci riguarda, perché noi per il momento, poi magari in un secondo tempo, però per il momento noi ancora dobbiamo fare i conti col vecchio codice di procedura penale. Presidente, mi permetto di ricordare, e questo già l'ha fatto il Professore Galasso con la memoria che è stata depositata la settimana scorsa, che questo, questo cedimento degli atti, questo crollo degli atti era già avvenuto col vecchio codice di procedura penale, ed in particolare per il profilo che qui interessa, con la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente e con alcune pronuncie già a metà degli anni '80. E Presidente, nella memoria che è stata depositata, si è citata una pronuncia, quella 1719, del primo giugno '89, e questa non è stata citata a caso, anche se vi erano delle altre. E' stata citata, come è scritto nella

memoria, perché questa Sentenza, mi passi il termine improprio, è una Sentenza borderline, cioè una Sentenza che veniva emessa sotto il vecchio, vigente, il vecchio codice di procedura penale, però oramai lo sguardo era rivolto al nuovo codice di procedura penale. E che cosa diceva questa Sentenza? Questa Sentenza Presidente, che è contenuta ampi stralci della memoria, non sto qui a tediare, diceva che ogni qualvolta un interesse diffuso viene assunto da un sodalizio di persone, come ragione della sua esistenza e come elemento costitutivo dello stesso, con riferimento ad un preciso contesto circostanziato, l'interesse cessa di essere comune alla generalità dei cittadini, cessa cioè di essere un interesse diffuso, e incarnandosi nell'associazione acquista un centro di imputazione giuridica, divenendo così interesse collettivo, che corrisponde e coincide con l'interesse e la pluralità dei soggetti che lo hanno prescelto e si son dati un'organizzazione al fine di perseguirlo più efficacemente insieme. Dunque l'ente o l'associazione rappresentativa di interessi collettivi è legittimata ad esercitare l'azione civile nel processo penale ogni qualvolta un reato le causi un danno, le provochi un pregiudizio. E questo

pregiudizio, questo danno, secondo la Giurisprudenza, si considera realizzato quando il danno coincide con la lesione di un bene assunto dall'associazione a ragione stessa della sua esistenza, se il danno causa una lesione al bene che è costitutivo dell'associazione stessa, dell'ente stesso. E qual è, Presidente, per una associazione di lavoratori, mi ripeto, il bene costitutivo, qual è il bene assunto dall'associazione a ragione stessa della sua esistenza e della propria azione. Immagino che sia due, che siano due, e cioè la tutela del posto di lavoro e la tutela delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Mi è stato ieri rinfacciato che io non ho, che non abbiamo depositato lo statuto della F.I.L.T. C.G.L., Presidente, qua lo presenterò e lo depositerò alla fine del mio intervento. E' vero è stata una nostra mancanza, però Presidente mi creda, in assoluta buona fede perché pensavo che fosse assolutamente scontato, che è il bene assunto dall'associazione a ragione stessa della sua esistenza e se questa associazione è un sindacato fosse la tutela del posto di lavoro, e fossero le condizioni di lavoro del lavoratore. E qual è la prima condizione che va tutelata se non l'integrità fisica, se non la salute, se non

l'incolumità. Mi scusino, io non l'avevo... pensavo che fosse chiaro, che fosse scontato, non era così. E poi pensavo che fosse ancora più chiaro perché nello statuto dei lavoratori all'art. 9 c'è scritto che il... la legge tutela la salute, l'integrità fisica dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto mediante proprie rappresentanze di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica. Era scontato, però ad abbontantiam, c'è anche lo statuto dei lavoratori e lo statuto della F.I.L.T. C.G.L. che ripete cose scontate e ripetute nello statuto dei lavoratori e che ripeto però, Presidente, depositerò alla fine di questa udienza. E dunque, vi è stata una lesione o non vi è stata una lesione di questo bene assunto dall'associazione come costitutivo? Ebbene sì, c'è stata di nuovo, Presidente, la perdita di posti di lavoro; ma in questo caso non riguarda il profilo precedente che era la lesione di un diritto iure proprio del sindacato, il bene della vita e non solo quello, anche patrimoniale, perché sappiamo che ogni iscritto

vuol dire un tot di contributo al sindacato. No, questo riguarda il bene assunto da quel sodalizio come fondamentale, come costitutivo del sodalizio stesso, la tutela del posto di lavoro. E il secondo? Il secondo, l'integrità fisica, l'incolumità degli stessi, ma si potrebbe dire no, quello non c'entra niente perché l'integrità e l'incolumità non è che è stata lesa dal reato ascritto agli imputati, ma è stata lesa dalla strage e qui giustamente non si parla di strage ma si parla dell'altro tipo di reato. Sì, ma come è scritto nella memoria, il profilo che si vuole fare valere sull'incolumità e l'integrità fisica, non è quello appunto di cui parlavo adesso, ma quello che ho letto secondo l'art. 9 dello statuto dei lavoratori, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica, questo che è un compito istituzionale, istituzionale del sindacato non è stato consentito che il sindacato potesse svolgere, perché per anni, per vent'anni a causa della condotta degli imputati noi non sappiamo ancora oggi se è stato missile, esplosione, collisione ed anzi nei primi momenti, i primi due anni quanto meno si diceva cedimento strutturale. E

allora per riprendere la Sentenza di cui prima Le parlavo, Presidente... mi scusi, c'è stata o non c'è stata tra gli aderenti al sindacato quella comune afflizione avvertita da coloro che si sono costituiti in sodalizio per la tutela di ben precisi interessi superbi, individuali, ed è difficile negare che il danno arrecato all'oggetto di tale interesse non costituisca causa dell'affezio che lo connota, una offesa e una frustrazione per il gruppo stesso che lo ha assunto a ragione della propria esistenza. E per spiegarmi meglio, soprattutto per i Giudici Popolari, ma gli aderenti al sindacato, i Piloti e gli Assistenti di volo che per un anno e mezzo sono saliti sugli aerei svolgendo il proprio lavoro e pensando che salivano su aerei carretta e che probabilmente da un momento all'altro c'era un cedimento strutturale e morivano, è o no una comune afflizione? Ed è stato determinato dalla condotta degli imputati o è stato permesso al sindacato di poter affrontare qualsiasi misura affinché potesse tutelare la salute dei propri iscritti. Presidente un ultimo punto e ho concluso, questo è il punto che già l'Avvocato Gamberini ha trattato, perché comune anche all'interesse delle famiglie e quindi non mi dilungo, anche lì c'è stata una perdita di

chance, perché come ha affermato l'Avvocato Gamberini avrebbe legittimamente per le ragioni che ha appena esposto, il Sindacato costituirsi Parte Civile contro - e questo sì, Presidente, in questo si parla del reato di strage - contro coloro che avevano causato la strage e chiedere un... vantare una legittima pretesa risarcitoria. E' per questo Presidente che chiedo che non venga rigettata la costituzione di Parte Civile della F.I.L.T. C.G.L., grazie.

AVV. P.C. BORRELLI: Avvocato Angelo Borrelli per la Parte Civile costituita Aldo Davanzali. Presidente, io, Signori Giudici, io ovviamente mi associo a tutte quelle che sono state le considerazioni molto... illustrate in precedenza e anche nell'udienza di ieri dai Difensori delle restanti Parti Civili. Tenterò quindi di non ripetere ma eventualmente di evidenziare dei temi nuovi che a mio parere non sono stati trattati. Due sono i problemi che sono stati agitati in quest'Aula: il primo se allorquando il bene giuridico protetto dalla norma sia un bene pubblico possa configurarsi la qualità di danneggiato in capo ad un soggetto privato; il secondo è se in conseguenza di ciò vi sia per il privato un danno risarcibile. Con riguardo alla prima problematica io noto, Signor Presidente,

uno spostamento della prospettiva rispetto al capo di imputazione, ovvero sia io ho sentito discutere molto, forse anche troppo, dell'art. 289 del codice penale, delitto che offende la personalità interna dello Stato, quasi che l'art. 77 del codice penale militare di pace fosse una semplice aggravante dovuta alla qualità soggettiva del reo. Ma in realtà questa non è la sistematica del codice penale militare, come Voi Giudici ben sapete. L'art. 77 descrive un vero e proprio reato militare autonomo, un reato proprio che si richiama per la materialità della condotta ad alcuni articoli del codice penale comune ma è e resta un reato militare. Per cui Signori Giudici, a parere di questa Difesa, non può prescindersi in questa sede, da quelle che sono le acquisizioni del diritto penale militare. Vi è una Sentenza che penso sia abbastanza nota, della Corte Costituzionale, 28 febbraio del 1996 la numero 60, che ha dichiarato la totale illegittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace, che era l'articolo che al primo comma vietava la proposizione dell'azione civile davanti ai Tribunali militari; e al secondo comma stabiliva la sospensione necessaria dell'azione civile in attesa che

fosse stata pronunciata Sentenza irrevocabile innanzi al Giudice militare. Questo articolo è stato dichiarato incostituzionale per nella Sentenza che Vi ho appena citato. L'obbiezione allora potrebbe essere, ma è evidente l'intenzione della Corte Costituzionale di consentire la costituzione esclusivamente della persona offesa e non del danneggiato. Ma questa obbiezione è priva di pregio perché questa Sentenza è scaturita da un'eccezione di incostituzionalità sollevata nel noto "Processo Priebke", allorché si discuteva di reati contro le leggi e gli usi di guerra e dove è ben agevole capire come la maggior parte delle persone che avevano richiesto la costituzione di Parte Civile erano delle persone danneggiate dal reato, non delle persone offese. Quindi l'intervento della Corte Costituzionale non ha posto limiti alla possibilità di costituzione di Parte Civile per i reati previsti dal codice penale militare, e fra questi è compreso l'art. 77 che oggi viene contestato, art. 77 in relazione all'art. 289 che viene portato alla Vostra cognizione solo in ragione della connessione teleologica, potremmo definire così, ai sensi dell'art. 45 vecchio codice di procedura penale e l'art. 264 del codice di

procedura penale e militare che nel testo
previgente condivideva la connessione
teleologica con l'art. 45 del codice del '30.
Queste sono affermazioni che non faccio io
Signori Giudici, ma le fa direttamente
l'Ordinanza/Sentenza, più precisamente in
materia di giurisdizione alle pagine da 5453 a
5458. Quindi tenendo conto, e non mi ripeto su
quelle che sono le acquisizioni
giurisprudenziali in materia di persona offesa
dal reato e persona danneggiata dal reato,
volevo semplicemente citare un piccolissimo
brano dottrinale dal momento che è stato
chiamato in causa dalla Difesa degli imputati
anche il Cordero, il quale sostiene: "ne
costituisce un requisito l'essere offeso dal
reato è possibile Parte Civile chiunque affermi
di avere subito danni dalla condotta postulata
nell'Accusa, ad esempio il terzo che morto
l'offeso abbia perso un credito". Questo è il
Cordero, pagina 266, la quinta edizione.
Sussistenza del danno risarcibile. Mi sembra che
nella giornata di ieri il Difensore della Parte
Civile l'Avvocato Colombo abbia molto ben
spiegato la differenza tra l'obbligazione da
fatto illecito e l'obbligazione contrattuale,
asserendo come la fonte normativa della

obbligazione da fatto illecito è costituita dall'articolo... innanzi tutto dall'art. 185 del codice penale e dall'art. 2043 del codice civile. Per quanto riguarda l'affermazione fatta dalla Difesa degli imputati che l'art. 2056 richiama l'art. 1223, chiedo scusa, sto citando tanti numeri però è necessario per la precisione appunto, quindi dicevo come Vi ha ben illustrato ieri l'Avvocato Colombo, l'art. 2056 richiama l'art. 1223 in materia di risarcibilità del danno, solo ed esclusivamente ai fini della valutazione del danno, non ai fini della configurazione del danno, come conseguenza immediata e diretta. Tanto è vero questo e io aggiungo solo questa parte in più rispetto a quanto detto dall'Avvocato Colombo, che l'art. 2056 nel richiamare vari articoli del codice civile che regolano la responsabilità contrattuale, omette di citare l'art. 1225 che prevede che il danno deve essere una conseguenza prevedibile al momento in cui sorge l'obbligazione. Questo è vero per la responsabilità contrattuale, non è vero per la responsabilità extra contrattuale. Quindi in materia di danno da fatto illecito si risponde anche se il danno non è prevedibile, questa è la sistematica del codice civile. Ripeto, è

significativa l'omissione dell'art. 1225 all'interno dell'art. 2056. E' quindi ben chiaro che il danno da responsabilità extra contrattuale o da fatto illecito è più ampio rispetto a quella che è la responsabilità contrattuale. Ben è stato... sono state bene esposte le conseguenze e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno diretto e immediato dal fatto costituente reato, abbiamo visto che ormai questo è un concetto superato, da ultimo la Giurisprudenza di merito si è anche adeguata a questo concetto, io qui ho una Sentenza del Tribunale di Milano, quindi una Giurisprudenza abbastanza autorevole del 2 dicembre '98 che ribadisce che in caso di imputazione, in questo caso era illecito finanziamento ai Partiti: "la <<Società Ferrovie dello Stato>> è legittimata a costituirsi Parte Civile non essendo richiesto né che la persona danneggiata sia anche offeso da reato, né che il danno sia diretto". Quindi io ritengo che sia sicuramente capziosa e forviante la problematica circa la sussistenza di un danno diretto ed immediato per escludere la legittimazione delle costituite Parti Civili, ma io potrei anche sorvolare su questo aspetto per il semplice fatto che la Parte Civile che rappresento, ossia

l'Avvocato Aldo Davanzali, ha sicuramente subito un danno diretto ed immediato che consegue dal reato contestato. Io debbo fare una piccolissima premessa perché ho visto ieri, Presidente, che Lei ha chiesto qual era la situazione attuale dell'"Itavia", la situazione attuale della "Itavia", come ben ha spiegato l'Avvocato Fassari, è la situazione di una società posta in amministrazione straordinaria e che si è costituita mediante il Commissario Avvocato Cospito e pertanto si legittima la presenza altresì dell'Avvocato Davanzali, chiaramente non per promuovere un'azione di risarcimento per il danno subito dalla società dal momento che appunto c'è il Commissario Giudiziale, quanto per richiedere il danno patrimoniale e non patrimoniale subito iure proprio. Tanto ciò vero che nell'atto di costituzione di Parte Civile è indicato l'Avvocato Davanzali quale ex Presidente Amministratore delegato e azionista di maggioranza della "Società per Azioni Aereoline Itavia". Non chiediamo logicamente il risarcimento del danno per la "Società Itavia" perché questo è legittimato sicuramente processualmente il Commissario Giudiziale. Qual è il danno che ha subito l'Avvocato Davanzali? Potremmo dividere il danno in due categorie,

sicuramente un danno patrimoniale, danno patrimoniale che però non deriva dalla titolarità delle azioni dell'"Itavia S.p.A." perché l'integrità o meno del capitale sociale fa parte logicamente sempre delle competenze che riguardano il Commissario Giudiziale. Però come è chiaramente detto in atti, l'Avvocato Davanzali non era semplicemente Presidente Amministratore e azionista di maggioranza della "Itavia S.p.A.", lo stesso era anche fideiussore personale con tutti i suoi beni; ragione per cui ha subito un danno personale e diretto da quelle che sono le varie omissioni, silenzi e depistaggi che sono contenuti nel capo di imputazione. Dico, che ha subito una perdita patrimoniale perché come Vi è a tutti noto, la fideiussione non è altro che una garanzia personale ed è il sistema che viene usato soprattutto dai circuiti bancari per trasformare un socio a responsabilità limitata, ossia i conferimenti in una S.p.A. in un socio a responsabilità illimitata e quindi a rispondere con tutto il suo patrimonio. Questo è sicuramente un danno patrimoniale diretto. Ma vi è anche un danno all'immagine dell'Avvocato Davanzali quale maggiore esponente dell'"Itavia" all'epoca della caduta del DC9, già avete

sentito il collega che difende il Sindacato parlare dell'ipotesi di cedimento strutturale, è stata l'ipotesi che ha diciamo prospettata almeno per un anno e sicuramente il far ritenere che la caduta del DC9 dell'"Itavia" fosse stata dovuta ad un cedimento strutturale è stato causato direttamente dalle varie omissioni e i vari depistaggi posti in essere dagli odierni imputati. Quindi vi è un danno patrimoniale, vi è un danno all'immagine dell'Imprenditore per parecchio tempo, finché quanto meno non sono state dimostrate come l'ipotesi di cedimento strutturale fosse un'ipotesi totalmente infondata, per parecchio tempo l'Avvocato Davanzali è stato esposto al pubblico ludibrio, è stato fatto passare come la figura di Imprenditore che massimizza i profitti e diminuisce i costi, non interessandosi minimamente delle vite del personale viaggiante e degli stessi passeggeri. Quindi l'Avvocato Davanzali ha subito chiaramente un danno all'immagine di Imprenditore di punta di una società in rapida evoluzione sul mercato del trasporto aereo; io ricordo a Voi, Signor Giudici, che nel 1978 l'"Itavia" aveva concluso un accordo vantaggiosissimo con l'"Alitalia" e quindi le prospettive di sviluppo dal punto di

vista imprenditoriale erano enormi. Non solo, vi sono anche altri danni che l'Avvocato Davanzali ha subito ed uno di questi è chiaramente agli atti. Sin dall'inizio lo stesso Avvocato Davanzali nella sua qualità di Presidente dell'"Itavia" aveva escluso che la caduta del DC9 fosse attribuibile ad un cedimento strutturale ed aveva avanzato l'ipotesi del missile; ipotesi che poi è stata fatta propria dallo stesso Giudice Priore e che è presente, trasparente dagli atti anche di questo Processo pur se non ci stiamo occupando della "Strage di Ustica". Questa sua convinzione portava l'Avvocato Davanzali il 16 dicembre del 1980 a scrivere all'allora Ministro dei Trasporti, Onorevole Formica, facendo presente che a suo parere la caduta del DC9 doveva essere attribuita ad un missile e non a un cedimento strutturale. Per tutta risposta all'Avvocato Davanzali alla fine del dicembre dell'80 fu fatta pervenire una comunicazione giudiziaria per violazione dell'art. 656 del codice penale che obiettivamente è molto istruttivo leggere, perché sinceramente nella mia sia pur breve vita professionale è la prima volta che vedo contestare un simile articolo. L'Avvocato Davanzali per aver sostenuto la tesi del missile

è stato imputato per il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Dopo di che ci doveva essere anche un minimo di pudore quando si fanno alcune cose. E' vero che quel procedimento non ha avuto nessun seguito perché è stato archiviato, vista l'assoluta infondatezza dell'Accusa. Chiaramente ha avuto un'ampia eco sia nella Stampa nazionale che estera, il ritrovare il destinatario di una comunicazione giudiziaria il Presidente dell'Italia. Allora è bene evidente Signori della Corte che tutte le omissioni e i depistaggi hanno contribuito a causare danni patrimoniali e non patrimoniali all'Avvocato Davanzali in proprio, io ho sentito alcune Difese degli imputati lamentarsi della richiesta di danni da ritardo. Noi non abbiamo richiesto danni da ritardo, noi abbiamo richiesto quello che il Professor Taormina molto egregiamente ha chiamato, danno da ostruzionismo, perché tutte le coperture e tutti i depistaggi volti a corroborare la tesi del cedimento strutturale del DC9 dell'"Itavia" hanno portato sicuramente un danno diretto ed immediato all'Avvocato Davanzali iure proprio. Devo fare un'ultima considerazione, alcune Difese degli imputati

hanno fatto presente alla Corte che non c'è nessuna giustificazione per la costituzione di Parte Civile nei confronti di quegli imputati che sono accusati di falsa testimonianza. Per essere... del resto i fatti di molto successivi alla caduta del DC9 dell'"Itavia" e quindi in conseguenza essere gli stessi fatti di molto successivi al reato di cui al capo a) dell'imputazione che risulta commesso in Roma in epoca successiva e prossima al 27 giugno 1980. Ma noi non abbiamo dato... non ci siamo soffermati sulla motivazione del perché l'Avvocato Davanzali sia legittimato a costituirsi Parte Civile sia nei confronti degli imputati accusati di alto tradimento, sia nei confronti dei rimanenti imputati accusati di falsa testimonianza. Non ci siamo soffermati perché è abbastanza ovvia la motivazione e la legittimazione a costituirsi anche nei confronti di quegli imputati che sono accusati di falsa testimonianza. E viene... e la motivazione deve ritrovarsi all'interno della stessa Ordinanza... ingiunzione, nelle pagine che ho citato prima, laddove ritiene che anche per il reato di alto tradimento, vi sia la giurisdizione del Giudice Ordinario dal momento che sono... che tali reati di alto tradimento sono connessi ai sensi

dell'art. 45 del codice di procedura penale del 1930, con una serie di altri diversi reati, sicuramente comuni, tra cui è citato l'art. 372 del codice penale. E' pertanto quindi abbastanza logica ed evidente che la legge... che la costituzione di Parte Civile si estenda dal capo di imputazione a) a tutti i reati connessi, perché l'opera, e ripeto ancora nuovamente, di depistaggio e di omissione è stata perpetrata sia all'inizio ed è proseguita nel tempo con i vari silenzi dinnanzi al Giudice Istruttore. Ecco perché Signor Presidente e Signori della Corte, io ritengo che vi sia la piena legittimazione dell'Avvocato Aldo Davanzali a costituirsi Parti Civile iure proprio e pertanto io vi chiedo di respingere tutte le opposizioni alla costituzione di Parte Civile avanzata dalla Difesa degli imputati e respingere altresì la richiesta di estromissione del responsabile civile, grazie.

PRESIDENTE: dieci minuti di sospensione.

(Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Chi interviene adesso? **AVV. P.C.**

AIRO' FARULLA: sì, intervengo io Presidente, Onorevole Corte, sono l'Avvocato Giovanni Airò

Farulla per il Comune di Palermo. **PRESIDENTE:**
sì. **AVV. P.C. AIRO' FARULLA:** ieri quando in
quest'Aula è iniziata di discussione
sull'ammissibilità o meno delle Parti Civili,
subito, all'inizio ho avuto la sensazione di
fare un passo indietro di settant'anni. E
premetto che io settant'anni non li ho. Mi è
sembrato di tornare appunto come qualche
Difensore ha voluto all'istituzione del codice
del 1930, a quella data, è stata letta la norma
così asetticamente è stata data quasi per certa
una conclusione o un'interpretazione se volete,
ignorando tutta la Giurisprudenza che in questi
settanta anni si susseguita sull'interpretazione
della norma letta. Mi è sembra così d'ambly che
fosse calato il buio in quest'Aula e perché poi
si sono susseguiti altri colleghi che andavano
dietro al... alla Difesa iniziale su questa...
di questa tesi che era quella del Generale
Tascio. Ma poi piano, piano per fortuna, e oggi
quel sole splende, mi è sembrato che la luce è
ritornata, prima di tutto è lo stesso Difensore
dell'Avvocato Tascio ci ha fatto una
precisazione piccola, finale in cui ha detto:
"sì, tutto quello che vi ho detto è così", però
so che la Giurisprudenza, che la Cassazione la
pensa... che i più autorevoli autori della

dottrina la pensano diversamente. Un altro passo indietro è stato fatto successivamente e quindi nuova luce da parte di alcuni dei Difensori degli imputati, nomino per tutti, anzi nomino prima il Professore Taormina che già abbiamo visto quando abbiamo discusso della opportunità o meno di dare ingresso a questa... in quest'Aula alle telecamere, e già allora ricordo che il Professore Taormina manifestò il disagio a dovere contrastare questa necessità poi riconosciuta dalla Corte di dare massima ampiezza e pubblicità a questo processo e disagio anche per le vittime che si trovavano presenti. La migliore poi interpretazione di come... del ruolo del Difensore ce lo ha dato il Professore, credo Gallo, che oggi non vedo tra noi, ma che al quale comunque voglio dare veramente la mia pubblica stima. Il Professore ha detto in maniera chiara: "ma cosa temiamo?". No, noi non abbiamo nulla da temere, che ben vengano le Parti Civili, siamo tutti qua per stabilire qual è, quali sono i fatti realmente accaduti per dare giustizia ai fatti e alle eventuali responsabilità che verranno accertate. Non temiamo nulla a testa alta. Lo stesso... lo stesso Avvocato Taormina prima aveva sostanzialmente detto qualcosa di simile ai suoi

colleghi della Difesa, aveva detto: "Signori, colleghi, ma se andiamo su questa strada non spuntiamo, ma dove Vi state andando a sbattere o ad infrangere, - forse più correttamente - ". Questa non è una strada che regge, quella del danno diretto, il danno assolutamente dovuto alla persona offesa dal reato e via dicendo. La sappiamo la Giurisprudenza non possiamo ignorarla, non possiamo ignorarla in un Processo come questo. Ovviamente non vi rapporto poi la... gli interventi dei colleghi delle Parti Civili, perché sarebbero di parte, ma anche loro non sono di parte laddove hanno riportato testualmente e letteralmente la più importante, la più evidentemente Giurisprudenza che ha interessato questo punto tanto discusso del danno diretto, della persona offesa. Qualcuno ha letto, la collega, mi scuso non ricordo il nome, una collega della Difesa degli imputati ha detto... ha letto parte della mia costi... della costituzione di Parte Civile del Comune dove c'è una Sentenza che contrastava con tutto quello che questa collega aveva appena testè accennato e che dice che è un principio ormai pacifico in Giurisprudenza che il danneggiato può ma non deve necessariamente identificarsi con il soggetto passivo del reato in senso stretto,

danneggiato è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto passivo. Potrei dare i dati, non... 1997 10126 ce ne se sono tante altre prima e tante altre dopo. E allora, e allora devo... i paletti che erano stati posti inizialmente in quest'Aula, così stretti in cui forse nessuna delle Parti Civili presenti sarebbe riuscita ad entrare benché meno io che sono un Avvocato di volume abbastanza grande e si sono allargati, si sono allargati e oggi abbiamo visto, oggi tutti abbiamo constatato perché hanno diritto prima di tutto i parenti vittime ad inserirsi quali Parti Civili in questo Processo, abbiamo visto come ha diritto anche il sindacato a cui tutti fino a ieri... "ma come il sindacato", ma cosa c'entra? C'entra, ce lo ha detto in maniera egregia il collega, ancora di più l'"Itavia" e il suo... e il suo... Presidente, mi pare. E cosa c'entra il Comune di Palermo? Qualcuno ieri se lo è chiesto, qualcuno ieri se lo è chiesto e qualcun altro ha anche letto qualche... ad arte, io non... mi scuserà il collega, ma credo proprio ad arte, ha letto qualche passo della costituzione di Parte Civile del Comune, leggendo solo alcune frasi che venivano troncate

e non leggendo tutte... e non leggendo tutto l'iter del discorso. Io credo che il Comune di Palermo, così come tutti gli altri che mi hanno preceduto, e che mi susseguiranno, hanno pieno diritto e titolo ad essere presenti in questo Precesso. I cittadini e la città di Palermo, hanno subito un danno grave, gravissimo, non solo dalla strage, diceva l'Avvocato Bartolo: "questo non è il processo della strage" e su questo siamo tutti d'accordo. Diceva pure l'Avvocato Bartolo: "qui di strage neanche se ne deve parlare" e su questo io totalmente, e credo tutti, non siamo d'accordo, perché l'alto tradimento, la falsa testimonianza, l'attentato agli organi dello Stato, sono tutti finalizzati alla protezione o comunque vedremo nel Processo a che cosa laddove accertate le responsabilità, ovviamente questo è dovuto, dei responsabili della strage, e allora quel danno eziologicamente riferibile di cui dobbiamo leggere, di cui i colleghi ci hanno tanto... già esposto la Giurisprudenza che lo riguarda, deve essere anche riferito alla strage. E poi alla mancata rest... al mancato accertamento dei responsabili della strage, che questo a mio avviso e ad avviso di questa Difesa, è un ulteriore danno. Prima c'è il danno della strage

in cui i parenti delle vittime hanno perso i loro cari, poi c'è il danno del mancato accertamento dei responsabili della strage, che è un danno nuovo che si aggiunge, che è a mio avviso ben più diretto rispetto a quello che interessa questo Processo. E poi il Comune di Palermo ha un ulteriore danno diretto, quello direttissimo dalle contestazioni, e ve li andrò senz'altro ad esaminare. Quindi il primo, quello indiretto che deriva dal mancato accertamento dei responsabili della strage e quindi dalla mancata possibilità di avere un ristoro di tali danni, apro parentesi, qualcuno dei Difensori degli imputati ci ha detto: "ma poi vedremo se sarebbero... se in mancanza della... dei reati laddove gli imputati non avessero commesso i reati loro ascritti, se si fossero accertati... se si fosse riusciti ad accertare la responsabilità della strage", ma questo è pacifico secondo me, secondo me è pacifico che si sarebbero dovuti trovare, per un semplice motivo, qua non si tratta del delitto fatto in una stradina di paese con una motoretta e una pistola da parte di due balordi, qua si tratta di una strage, di una tragedia fatta nei cieli di un paese occidentale, di uno stato organizzato, in cui non è possibile e non è

pensabile che in qualsiasi momento un aereo entra nei nostri cieli, il nostro Stato Maggiore dell'Aeronautica non sappia chi è, da dove viene e che cosa vuole. E' assolutamente da escludere, quindi certamente si sarebbe accertato il... l'identità del responsabile, laddove gli imputati non avessero con le loro azioni o con le azioni a loro... al momento solo contestate, non avessero messo in atto abusando dei loro poteri e delle loro... delle loro funzioni istituzionali, messo in atto tutti quegli accorgimenti atti ad evitare che il responsabile o i responsabili di quella strage venissero accertate. E quindi questo loro comportamento, questa mancata identificazione di per sé costituisce un danno nuovo, dicevo, un danno che si aggiunge a quello della perdita dei propri cari per le vittime, a quello del Comune di Palermo, che anche lì ha avuto un danno indiretto della strage. Qual è il danno indiretto? Una collega ci leggeva... ah no, non era una collega, era il collega Misiani, che aveva letto anche lui parte della... dell'atto di costituzione del Comune di Palermo e dice: "il Comune lamenta la perdita di posti di lavoro" ma che così, se così è, allora qualsiasi omicidio, diciamo, legittimerebbe un Comune a

costituirsì perché l'azione violenta può causare perdita di posti lavoro, no. Il Comune di Palermo rappresenta i suoi cittadini e si costituisce Parte Civile solo per quei... per quei reati in cui la coscienza dei cittadini e gli interessi, anche economici se vogliamo dei cittadini, vengono particolarmente colpiti e questo che ci occupa oggi è il caso. Il Comune di Palermo, si dice nel mio atto di costituzione e ve lo ribadisco, ha perso una buona parte di propri concittadini nella "Strage di Ustica", perdendo così una grande quantità di risorse economiche, professionali, culturali e civili della città. La condotta contestata agli imputati come dicevo, ha impedito di conoscere i responsabili di tale danno che pertanto rimarrebbe completamente insoddisfatto laddove il mancato accertamento del responsabile non comporta a sua volta un ulteriore danno, danno indiretto indubbiamente. Ma abbiamo anche il danno diretto, l'epoca in cui avvenne la tragedia, siamo al 1980, è l'epoca in cui a Palermo c'è la guerra di mafia, in cui c'è un omicidio alla settimana, in cui vengono uccisi... iniziano, inizia anzi qualche anno prima proprio della strage, iniziano i cosiddetti "omicidi eccellenti", Palermo è una

città che fa paura, Palermo è una città dove nessuno vuole più venire, a quell'epoca. Tutti ne hanno realmente e forse anche ragionevolmente timore. E' stato ucciso in quell'anno il Giudice Terranova, è stato ucciso il Boris Giuliano, è stato ucciso il Giornalista Frangese e tanti altri di cui adesso magari posso dimenticare il nome, quindi Palermo già ha un danno suo, creato dalla mafia e dal fenomeno mafioso che ovviamente la priva nell'espansione economica, gli Imprenditori hanno paura di investire a Palermo, la priva nel... nell'espansione turistica, consentitemi in modestia, Palermo è una delle più belle città d'Italia, eppure a quell'epoca i turisti non venivano a Palermo, quella minima parte di eroi che facevano un tocca e fuggi di ventiquattro ore, proprio scappavano. Oggi non è più così per fortuna. Però allora verrà qualche Difensore e ci dirà: "ma allora il danno lo avevate prima dalla mafia non ve lo ha fatto... non è stato causato dalla strage?", no, questa ipotesi è quella del danno diretto, il danno che ci ha causato la condotta addebitata agli imputati è un danno diretto. Perché non è più il danno per la perdita delle professionalità, della... che pure quello è un danno secondo me risarcibile in questo Processo.

Ma è il danno per tutta quella ridda di voci, di misteri, di 007, di Agenti Segreti, di aerei che volavano, che ha reso talmente insicura la località di Palermo e si è andata ad aggiungere a quello che già c'era a causa della mafia. Se mi consentite una metafora io dico che se ad un cieco viene tolta la vista di un occhio certamente è grave, ma se ad un cieco, ad una persona che è già cieca di un occhio togliete la vista anche dell'altro occhio, e allora il danno diventa gravissimo, si aggiunge ed è gravissimo, proporzionalmente, molto più che proporzionalmente. Palermo ha subito questo dalla condotta oggi addebitata agli imputati, tutta la vicenda non si sarebbe... non ci sarebbe stata se semplicemente i nostri Generali, i nostri Colonnelli, il nostro Stato Maggiore, l'Aeronautica, avessero collaborato a dirci semplicemente quello che i nostri controlli che sono dovuti per legge, registravano, avremmo subito individuato il responsabile, si sarebbe fatta chiarezza. La mancanza di chiarezza invece e questo è determinato esclusivamente dalla condotta degli imputati, cosa ha portato? Ha portato i cittadini di Palermo primi e tutti quelli che non erano di Palermo dopo, a dire ma... "già a

Palermo si muore per la mafia, adesso questa questione del DC9 non si capisce bene, ma, forse c'è stato l'aereo, forse no, forse c'entra la P2, forse c'entrano i Servizi Segreti", quest'area di mistero ha causato direttamente un gravissimo ulteriore danno alla città di Palermo. Ed è per questo che noi ci riteniamo legittimati ad inserirci in questo Procedimento, perché i nostri cittadini ancora oggi, a distanza di vent'anni dalla strage e di qualcosa meno dalle date a cui vengono imputati... a cui sono contestate le imputazioni, sentono ancora quella necessità, quel bisogno di ristoro, di giustizia, di certezza che la condotta degli imputati ha evitato, di chiarezza che la condotta degli imputati ha evitato. Il Gonfalone della città di Palermo che qualche... alla primissima udienza dava fastidio a qualcuno, sembra... era proprio destinato a dirVi questo, i cittadini di Palermo sono lì, in quella bandiera, qui presenti e tramite questa Difesa vogliono partecipare a questo Processo. E allora dicevo, la città di Palermo ha un danno indiretto dalla strage, ha un danno indiretto dal mancato accertamento dei responsabili della strage e questo forse non so se proprio è indiretto, ma certamente un danno diretto dalla

condotta contestata agli imputati da questa mancata chiarezza, da questo velo di mistero, da queste cose che loro hanno messo in atto e che invece si poteva evitare se avessero fatto il loro preciso dovere. E allora, nell'insistere nell'ammissione alla costituzione di Parte Civile del Comune, volevo precisare che riguardo al responsabile civile, mi associo alle argomentazioni che già l'Avvocato Gamberini prima di me ha pregevolmente esposto, voglio ricordare un'ultima cosa a tutti coloro che dicevano: "mah, questo danno effettivamente qui..."... addirittura il Comune giustamente non ha una vittima propria. Che cosa c'entra? Io voglio ricordare al Presidente e alla Corte che il Comune di Palermo è stato ammesso quale Parte Civile in tutti i reati non in cui veniva imputat... in cui veniva contestata l'associazione a delinquere di stampo mafioso, che già quello potevo... non era un danno esattamente detto, ma anche in tutti i processi in cui era contestato l'omicidio. L'omicidio del Giudice Terranova, Reggio Calabria è già... è stato ammesso il Comune di Palermo e il Giudice Terranova faceva il Magistrato, il Comune di Palermo non è il Ministero di Grazia e Giustizia, non è lo Stato, che pure si sono

costituiti in quella sede Parte Civile, il Magistrato... si parlava solo dell'omicidio e non dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e il Comune di Palermo è stato ammesso. La Sentenza è del 15 gennaio di quest'anno e per l'ammissione della Parte... il problema dell'ammissione di Parte Civile è già definitiva. E' stata ammessa nel cosiddetto "Processo della mafia ai cantieri" in cui si discuteva specificatamente di due omicidi: Noto Pasqualino e un altro di cui non ricordo il nome. Anche questo con Sentenza. E' stato ammesso nell'omicidio e si parla solo di omicidio, del Giornalista Mario Frangese, anche qui il... un cittadino viene ucciso, un rappresentante della... della società civile e professionale della città, il Comune di Palermo è stato ammesso Parte Civile. In Cassazione tante alte costituzioni che se avessi saputo avrei portato qui copia delle Sentenze, ma Voi le potrete sicuramente trovare, sono state ammesse al Comune di Palermo con Sentenze definitive della Cassazione. Anche laddove si parla solo dell'omicidio di un soggetto. In ragione di ciò, concludo insistendo appunto, nell'ammissione della Parte Civile del Comune di Palermo. Grazie! **AVV. P.C. OSNATO:** Avvocato

Daniele Osnato. **PRESIDENTE:** mi scusi un attimo.

AVV. P.C. OSNATO: sì. **VOCI:** (in sottofondo).

PRESIDENTE: prego Avvocato! **AVV. P.C. OSNATO:**

Avvocato Daniele Osnato, in rappresentanza della costituita Parte Civile Osnato Rossana. Signor Presidente, Signori Giudici. Io sarò brevissimo perché penso che comunque questa sia una discussione da svolgere in tempi molto più brevi rispetto a quelli che abbiamo adesso sostenuto. E perché penso che comunque già i colleghi di Parte Civile abbiano ampiamente svolto l'argomento, io non posso fare a meno di associarmi, e vorrei semplicemente cogliere l'occasione di essere tra gli ultimi a parlare per semplificare ancora di più, se ce ne dovesse essere bisogno, la questione. La domanda che è stata posta in questi due giorni di... di discussioni è sostanzialmente questa, la condotta degli imputati ha o no limitato o precluso il diritto alla verità dei nostri assistiti? **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C.**

OSNATO: sì, la condotta di questi imputati ha o no precluso il diritto, il cosiddetto diritto alla chance, alla ricerca della verità, ha precluso sì o no il diritto ad avere un processo nei confronti degli autori materiali del fatto

di strage? E questa la semplicissima domanda a cui questa Corte adesso dovrà rispondere. Non ci sono altre lezioni di diritto o discorsi empirici da svolgere in questo senso. Io vorrei semplicemente riallacciarmi ad un'affermazione fatta proprio da un egregio collega Difensore, l'Avvocato Taormina, il quale ha testualmente affermato, ed è un'affermazione che noi ben conosciamo, ma sa, sentircelo ripetere da un Difensore è cosa importante, che questo Processo nasce dalla morte del processo per la "Strage di Ustica" e questo è un dato importante che deve essere posto a sostegno nella risposta che Vi è chiesta, a questa semplice domanda. Io quindi insisto affinché questa Corte voglia ammettere le Parti Civili così come richiesto in atto di costituzione. **PRESIDENTE:** prego! **AVV. P.C.**

MESSINA: Signor Presidente, Signori Giudici della Corte, Avvocato Francesco Messina del Foro di Marsala per le famiglie Scibidia, Lupo, Norrito, Diodato. Famiglie di soggetti che sono stati uccisi nella "Strage di Ustica", che inevitabilmente è legata profondamente con un filo non rescindibile, non... impossibile a recidere con questo Processo, quello che ci occupa oggi. Le vittime sono Norrito Guglielmo nato nel '43 padre di due figli, Lupo Francesca

nata nel 1963, Lupo Giovanna nata nel '48 madre di tre bambini morti insieme a lei sull'areo DC9 di Ustica. Diodato Vincenzo del 1970, Diodato Antonella nel 1973 era nata Antonella, Diodato Giuseppe era nato appena nel settembre del 1979. Stiamo parlando di un evento terrificante, un evento luttuoso che ha colpito la coscienza di tutti noi ed è per questo che la coscienza di tutti noi deve reagire assolutamente a un'opposizione di costituzione di Parte Civile che oggettivamente rischia così, siffatta, così sentita, soprattutto ieri, negli interventi dei colleghi di ieri, rischia o di banalizzare, ma credo che nessuno abbia avuto l'intenzione di banalizzare questa questione della costituzione della Parte Civile o rischia di esemplificare magari le questioni che sorgono da una... un approccio tecnico giuridico che è essenziale, è indispensabile affrontare, ma che sostanzialmente mortifica l'indignazione di quanti di noi sono stati feriti irrimediabilmente feriti da quella strage. Non è il processo della strage quest'oggi, ma chi l'ha detto? Se non vi fosse stata quella strage, noi non saremmo qui in quest'Aula a richiedere la Vostra attenzione e l'attenzione di una società

civile a problemi, a problematiche come queste. Questo è un Processo che ha in sé, ipso facto, un'importanza determinante per la nostra società civile, proprio per quei valori di principi costituzionali che intendono affermare il principio di verità e di giustizia. Ed allora se l'unica strada che lo Stato riesce ad offrirci dopo venti anni di silenzi, colpevoli, lo vedrete Voi, lo giudicherete Voi Signori Giudici se questi silenzi sono colpevoli, se sono addebitabili agli imputati che oggi sono comparsi dinanzi alla Vostra Signoria. Ma proprio qui si gioca la più grossa partita del vostro ruolo e del nostro ruolo che invece è mortificato fino adesso, ferito fino adesso, da venti anni di silenzio. Ed allora io dico e mi riallaccio anche ad un intervento che io ho apprezzato moltissimo del Professor Taormina, che ha davvero sceverato ogni qualsivoglia problematica tecnico-giuridica, ma che ha lasciato far trasparire appunto la considerazione umana, che, di cui noi abbiamo assoluto, necessario bisogno. Ebbene però anche lo stesso Professor Taormina non me ne voglia, ha purtroppo fatto un piccolo, una piccola disattenzione perché ha parlato, purtroppo di voci particolari che vorrebbero incarnare

appunto le Parti Civili, soprattutto quelle delle vittime, voci di rancore, voci di odio. Bene, io dopo venti anni di silenzio, rivendico il mio diritto, peraltro quale Procuratore speciale dei familiari delle vittime, a dar voce a una composta sofferenza, che sia non solo sofferenza carica di venti anni di aspettative mortificate, ma che sia una sofferenza attenta, noi vogliamo offrire una compostezza, un'attenzione, una sottolineatura della nostra presenza che vuole dare anche solidarietà a tutti gli altri che sostanzialmente hanno sofferto per venti anni. Non una voce di odio, non una voce di rancore, assolutamente no, però una voce ferma, determinata di presenza che non può essere esclusa, assolutamente, per ragioni che Voi stessi giudicherete, che sono tecnico-giuridiche, ma che sono anche di grande importanza di principi costituzionali che debbono essere affermati in quest'Aula, come in tutte le aule di Giustizia d'ITALIA, di un Paese democratico che purtroppo ha nascosto per incapacità o per colposo atteggiamento di condotta colposa degli odierni imputati, chissà, una verità che stenta a venire e che invece dovrà, attraverso questo Processo, arrivare, una verità, una giustizia che noi ci auspichiamo

assolutamente. E allora perché questa paura, perché questa titubanza, qualcuno dei Difensori degli imputati hanno coraggiosamente affrontato, come penso sia più opportuno per tutti quanti, il giudizio senza paure, a viso aperto. E allora perché la paura di avere un'attenta, corretta presenza delle Parti Civili, specie delle vittime, specie dei morti, specie di coloro i quali hanno appunto diritto a vedersi reintegrare le speranze mortificate dal tempo trascorso inutilmente. Perché questa paura degli imputati? Se costoro vogliono confrontarsi democraticamente attraverso appunto il confronto dibattimentale che serve alla verifica dibattimentale delle loro responsabilità ipotetiche, per quale motivo debbono avere, debbono opporsi alle costituzioni delle Parti Civili che invece desiderano la stessa cosa, la ricerca della verità. E allora su un piano di confronto aperto, su un piano di confronto dibattimentale serio, è giusto che voi diate una risposta alle vittime della "Strage di Ustica", che debbono essere presenti in quest'Aula. Vi ringrazio. **AVV. P.C. MARINI:** Signor Presidente e Signori della Corte, Signori Giudici popolari, credo di essere l'ultimo Difensore delle Parti Civili, congiunti delle vittime a prendere la

parola e quindi mi sento in dovere di svolgere con estrema sintesi un compito che non vuole essere, naturalmente, quello di ripetere argomenti trattati approfonditamente sia dai nostri contraddittori, ai quali do volentieri atto di una correttezza di cui non dubitavo, sia nella prospettazione delle loro ragioni di fatto, sia delle prospettazioni delle loro ragioni di diritto, sia soprattutto da chi mi ha preceduto, in particolare i Difensori che con me condividono il compito di assistere i parenti delle vittime che hanno già, credo, illustrato sul piano giuridico le argomentazioni e le ragioni per cui quelle motivazioni vanno respinte. E mi si consenta la parentesi, io credo che sotto il profilo giuridico e mi tengo veramente sulle generali, sia un dato di fatto acquisito che in realtà c'è una verità giuridica condivisa, tra chi Vi ha parlato fino ad oggi e sia pure con accenti diversi, con prospettive diverse, è unanime l'opinione che vi è venuta da questi banchi sulla legittimazione delle Parti Civili, congiunti delle vittime. E' unanime, perché sono state le Sentenze citate dai tanti Difensori degli imputati che hanno sentito il dovere professionale di assumere lo sgradevole compito di cercare di allontanare da

quest'Aula i parenti delle vittime, dovere professionale, quindi compito obbligato per il professionista che interpreta il ruolo che gli compete, ma che non ha alterato la verità dei fatti, la verità dello Stato, della Giurisprudenza e su questo, chi se ne lamentava, i Difensori degli imputati, chi ne faceva valere il connotato invece di progresso e di civiltà che corrisponde a quelle massime così a lungo citate e che io temo abbiamo annoiato, abbiamo rischiato di annoiare chi, con tanta cortesia mi ascolta, io ripeto non, credo che su questo punto siamo arrivati ad un dato comune. La Giurisprudenza rende ragione alle ansie di giustizia delle Parti Civili congiunti delle vittime, rende ragione alla lamen... alla doglianza che avanziamo di fronte a Voi nei confronti degli imputati, con il rispetto per le persone, ma con il rigore che pretende una vicenda che è cominciata venti anni fa, oltre venti anni fa, con una Istruttoria durata credo un tempo che costituisce una misura senza precedenti nelle vicende giudiziarie italiane e che proprio per questa durata, già costituisce una lesione di un diritto inviolabile delle persone che hanno subito il danno che sono persone offese del reato di strage. Costoro, lo

ricordava ancora una volta un Difensore degli imputati con la puntualità che è propria di un... anche tra l'altro di un Difensore degli imputati già Magistrato, quale l'Avvocato Misiani, il quale ci ha ricordato l'esistenza di norme internazionali che costituiscono fonte di diritti inviolabili della persona e che ispirano per dettato espresso costituzionale anche il nostro ordinamento e che prevedono durata ragionevole dei processi, non solo per gli imputati ma anche per chi è vittima di reati, possibilità concreta di realizzare le condizioni per l'esercizio dei diritti che nascono in capo alle vittime dei reati perché lo prevede la convenzione dei diritti dell'uomo, che è una fonte normativa direttamente applicata nel nostro ordinamento, perché lo prevede il principio costituzionale del dovere di solidarietà che dovrebbe animare la condotta degli associati nella collettività e in particolare dovrebbe animare i Pubblici Amministratori, coloro che hanno la responsabilità di funzioni pubbliche, quali gli imputati del capo a) dell'imputazione. Perché a questo dovere di solidarietà credo che vada fatto richiamo quando ricostruiamo la funzione che ha la persona offesa dal reato, nel nostro

ordinamento. Apro un'altra parentesi, si è parlato in questo Processo di processo vecchio rito, io personalmente non credo che questo sia il vecchio rito, perché il vecchio rito non esiste più, questo è un rito diverso dal vecchio e dal nuovo, ma è un rito che corrisponde alle... ai nuovi principi ordinamentali costituzionali e sarà compito della Corte poi stabilire forme ed attuazione pratica di questi principi. Ma un dato è certo, la persona offesa dal reato era titolare di interesse, al di là del ruolo processuale e dell'esercizio dell'azione, in quanto tale, nel vecchio e nel nuovo rito, la persona offesa dal reato ha una funzione, ha un riconoscimento di poteri che corrispondono al riconoscimento di una peculiare condizione soggettiva. Perché viene attribuita alla persona offesa dal reato, il potere di stimolare il Pubblico Ministero nel vecchio rito e addirittura di contrapporsi alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nel nuovo rito? Ma perché la persona offesa, a prescindere dal... dalla pretesa risarcitoria che si esercita, come Vi spiegheranno i Giudici togati, Signori Giudici popolari, si esercita con la costituzione di Parte Civile, la persona offesa è comunque titolare di un inalienabile interesse

riconosciuto dall'ordinamento, all'accertamento della verità. Accertamento della verità che naturalmente l'ordinamento processuale tutela nell'ambito suo proprio, ma che corrisponde al principio del dovere di solidarietà che è fissato in uno degli articoli fondamentali della nostra Costituzione, l'art. 2 che proprio è relativo ai principi fondamentali e la Pubblica Amministrazione, nelle persone degli odierni imputati che rivestivano una delicatissima funzione, per loro stessa ammissione, ha adempiuto a quel dovere di solidarietà, è stato, si è realizzata la... l'esercizio dell'Amministrazione e soprattutto la funzione politica per eccellenza del Governo, è stata orientata in quel senso come impone la nostra Carta Costituzionale, nei confronti della persona offesa, anche dell'interesse della persona offesa dal reato, a prescindere da una sua veste processuale? La risposta è ovviamente rinviata al merito, ma diciamo pacificamente che l'ipotesi accusatoria formula una risposta affermativa e su questa ipotesi la legittimazione delle persone offese è pacifica, è stato lesa il loro interesse naturale a pretendere l'accertamento dei fatti, la repressione dei reati. E' stato lesa il loro,

anche il loro diritto soggettivo inviolabile perché costituito da... dalla fonte originaria, dalla fonte che trova origine nella stessa Costituzione, ma direi prima ancora nella natura perché noi abbiamo, dobbiamo ricordare Signori Giurati e Signori Giudici togati che qui sì noi siamo animati dalla problematica giuridica che ci avvince, ma qui noi abbiamo e lo ricordava con l'emozione che nella voce che tutti abbiamo riconosciuto, il collega che mi ha preceduto, qui noi abbiamo delle persone che hanno visto mutilare la propria famiglia da un fatto, che se esaminiamo da un profilo, sotto il profilo astratto giuridico, è un reato contro la sicurezza dei trasporti, è un reato... ma che per loro è un danno proprio intimo, privato, è la mutilazione di un progetto di vita, la mutilazione del nucleo familiare essenziale. Questa lesione ha... è rimasta senza nessuna soddisfazione, morale e materiale, soddisfazione che poteva avvenire sia sul piano giudiziario, sia sul piano istituzionale, soddisfazione che è mancata, ad opera è mancata perché impedita, secondo l'ipotesi accusatoria, anche ad opera delle condotte attribuite ai singoli imputati. La pretesa risarcitoria quindi è fondata sui principi, credo di immediata comprensione, non

solo al Giurista, ma veramente al... a chiunque ed è questo che io credo giustifica anche l'evidente difficoltà ammessa peraltro dagli stessi Difensori degli imputati, quando hanno sollevato questa questione. Ma io credo e lo rivendicava prima di me molto bene, l'Avvocato Gamberini, noi non rivolgiamo una preghiera alla cortesia di nessuno, noi rivendichiamo un diritto, noi rivendichiamo il diritto al risarcimento del danno provocato alla sfera intima dei signori, dei congiunti delle vittime che non hanno tuttora, hanno dovuto combattere addirittura, contrapporsi ad uno Stato indifferente alle loro legittime esigenze di giustizia. In un... in un'Istruttoria durata venti anni, in cui hanno espletato attività difensionale, hanno portato contributi, io credo indubbiamente, oggettivamente utili all'accertamento, alla ricostruzione dei fatti, e che hanno ovviamente dovuto affrontare le rela... i relativi oneri in mancanza di una immediata, istantanea collaborazione da parte di organi che avrebbero dovuto, per legge e per i condivisi principi costituzionali fondanti della nostra collettività, svolgere una funzione collaborativa e non certo impeditiva. Questo è il dato di fatto, mi scuso per la... la

stanchezza che ora sopraggiunge, ma io credo che il Vostro, i termini della Vostra decisione siano evidentemente ben delineati a sufficienza. E quindi insisto per il rigetto dell'opposizione. **AVV. P.C. PARIS:** Avvocato Gianfranco Paris. Attraverso la mia modesta persona è presente in quest'Aula, una giovane madre che nel 1980 ebbe dispersa una ancora giovanissima figlia, quasi una bambina, nove anni. Ella è qui, Illustrissimi Signori della Corte perché vuole conoscere con chiarezza se gli odierni imputati hanno una qualche responsabilità nel mancato accertamento della verità e nel mancato processo che ha dato origine a questi fatti odierni. E' stato sostenuto in quest'Aula da illustri Difensori, che mancherebbe un interesse legittimo, anche dei prossimi congiunti delle vittime, a stare in questo Processo. Ebbene io credo che ieri sia accaduto in quest'Aula, un esempio di buona amministrazione di giustizia e a nome di questa signora, ancora giovane, che io rappresento, mi corre l'obbligo di ringraziare in particolare il Professor Gallo, un illustre cattedratico che evidentemente ha un'alta considerazione ancora della Giustizia italiana, anche se in questi ultimi decenni sono accaduti fatti che possono

avere adombrato il sereno del nostro cielo. Un uomo esperto il Professor Gallo, sia per la sua egregia attività di cattedratico, sia per la lunga militanza come Difensore. Ebbene egli ci ha detto che è nell'interesse di tutti sapere cosa è accaduto, perché è un fatto di questa natura, così importante, che ha impegnato l'opinione pubblica, i nostri mass-media, tutto lo Stato Italiano, per così tanti anni, è bene che si chiarisca alla luce del sole. E la presenza delle Parti Civili, anche secondo il Professor Gallo è un elemento per raggiungere maggiore chiarezza. Sono parole di un Difensore. Chapeau, dicono i francesi, bisogna togliersi il cappello di fronte a questi atteggiamenti, ci rasserenano perché ci fanno ancora capire che in quest'Italia c'è della buona fede, c'è gente con, diciamo, le idee chiare, che non si va depistare dagli eventi del momento. E` stato detto da altri Difensori che non ci sarebbe danno diretto e immediato. E allora io per questo, Illustrissimi Signori della Corte, voglio sottolinearvi una frase detta pochi minuti fa da uno dei più giovani Difensori che sta in questa Aula, l'Avvocato Osnato che appunto perché giovane, è capace, forse più di noi, di essere sintetico e di colpire nel segno.

Quando egli ha detto che, e in questo ha ripreso un'espressione di ieri pronunciata dal Professor Taormina, che questo Processo è la conseguenza della morte del primo processo. E allora se questo Processo è la conseguenza di quel primo processo, del morte di quel primo processo, come si fa a sostenere, come si fa a sostenere che non c'è danno diretto ed immediato. Io ho ascoltato con molta attenzione anche dotte disquisizione di colleghi preparati, ieri, quali si sono esercitati nella analisi delle Sentenze, nelle analisi dei singoli articoli. Ma io mi permetto di osservare che l'analisi, le parole, l'abilità nel parlare, no, non può stravolgere la realtà, non lo può nel modo più assoluto. Gli odierni imputati sono coloro, secondo l'Accusa e dovete stabilire Voi se sono colpevoli, sono coloro che secondo l'Accusa sono responsabili del mancato accertamento. E se così è, Illustrissimi Signori della Corte, come è possibile, come è possibile dire che manca il nesso eziologico, che manca il danno diretto ed immediato. In particolare poi per quanto riguarda i parenti delle vittime, si potrà discutere se potrà costituirsi in questa sede, il Comune di Palermo, il Sindacato dei Trasporti o altro. E

lì c'è Giurisprudenza in materia, Voi potete e sapete perché in questi ultimi anni c'è stato tutto un travaglio che ha consentito l'ingresso di queste realtà nei processi penali, ecco, Voi saprete distinguere. Ma nel caso dei parenti delle vittime, com'è possibile tutto questo? Io ho, ascoltando ieri il Professor Taormina ecco mi ero fatto il convincimento che anche lui arrivasse poi alle conclusioni formulate dall'Avvocato Gallo. Invece poi il Professor Taormina che sotto questo profilo ha parlato bene, ha concluso anche lui per la estromissione, per la estromissione delle Parti Civili dei parenti. E lo ha fatto citando una Sentenza, attraverso la quale secondo lui, sì è vero che si aprivano delle maglie per l'immissione nel processo penale di questi elementi, è vero che si aprivano delle maglie, però c'era un limite invalicabile nel susseguirsi di fatti che comunque dovevano avere pertinenza con le conseguenze. E non sono questi fatti, quelli che sono oggetto dell'imputazione, non sono quei fatti oggetto dell'imputazione, fatti che possono avere influenza sulle conseguenze? Io ritengo che su questo, no, non ci sia discussione da fare, quindi quella stessa

Sentenza citata a favore della parte sostenuta dai Difensori, contiene in sé una proposizione favorevole, a favore della tesi sostenuta dalle Parti Civili, perché se viene letta attentamente, ecco quell'ultima frase apre la possibilità di ingresso assoluto in questo Processo a tutte le Parti Civili, a tutte. E c'è un'ultima considerazione che mi preme di fare perché mi ha colpito e ritengo che debba essere un attimo trattata, è stato sostenuto che le Parti Civili non vanterebbero diritti soggettivi nei confronti della violazione di mancata collaborazione con gli organi costituzionali per le determinazioni di politica interna e di politica estera, l'art. 289 del codice penale. Ma la mancanza da parte degli organi costituzionali della possibilità di prendere determinazioni di politica interna o addirittura attraverso determinazioni di politica estera, di chiedere lumi su questo Processo agli americani, ai francesi, agli altri costituiscono le Forze della NATO, ma ecco, questa mancata possibilità non è essa stessa un elemento che ha impedito di accertare la verità? Perché non si è saputa la verità? Perché non è stato possibile far parlare coloro che si presume siano i responsabili di questa... di questo abbattimento di aereo; e

certamente se c'era uno scenario di guerra, come è stato ipotizzato nella lunga fase di accertamento, se c'era uno scenario di guerra, certamente non erano aerei italiani, potevano essere aerei di altri stati che appartengono alla NATO, di cui fa parte l'Italia, forse i più vicini, i francesi. E se non è stato possibile, non è stato possibile richiedere ai francesi o alla NATO, o agli americani, in via ufficiale cosa era successo, attraverso fatti precisi che avrebbero dovuto dire con molta chiarezza gli... i preposti, gli uomini di fiducia dello Stato che espletavano quell'attività e che oggi sono chiamati a rispondere di questi reati, non è questo un elemento, Illustrissimi Signori della Corte, che ha impedito la verità? Sono domande a risposta unica, non c'è possibilità di rispondere in modo diverso da quello positivo. Ed allora come si può dire che le Parti Civili non possono vantare diritti soggettivi, dico diritti soggettivi a causa di questi comportamenti. Un modesto Difensore come me, che comunque calca queste aule da parecchi decenni, se lo domanda, io non trovo risposta, non riesco a capire, non riesco ad immaginare come possa essere stato diversamente. E allora tutta questa discussione che abbiamo fatta questi due giorni,

se l'andiamo a verificare sui fatti
Illustrissimi Signori della Corte, io ritengo
che sia stata una discussione sì utile, per
carità perché ogni discussione è utile quando si
deve prendere una decisione, ma forse inutile,
perché alla base di tutto questo c'è, ci sono
fatti incontrovertibili, fatti che comunque non
possono essere ignorati, che il "Processo di
Ustica" non si è potuto fare, il Processo per la
"Strage di Ustica" non si è potuto fare ed è
nostro diritto e lo affermo con forza, a nome di
questa madre che io rappresento qui come
Procuratore speciale, di conoscere se questi
signori, che oggi sono imputati, senza
acrimonia, senza acrimonia, perché dovranno
essere condannati solo se risulteranno in
quest'Aula degli elementi che possono farli
condannare, quindi senza acrimonia, ma abbiamo
il diritto di sapere se queste accuse formulate
dai Pubblici Ministri che credo non si siano,
per usare una espressione volgare, sugati dal
dito, come si dice in dialetto, perché
chiaramente se lo hanno scritto, lo hanno
trovato negli elementi, se è vero che hanno una
loro responsabilità; e se così è noi abbiamo il
diritto di esserci in questo Processo, non lo
dubitiamo assolutamente. Siamo certi che Voi non

ci estrometterete da questo Processo e che respingerete le opposizioni avanzate dai Difensori degli imputati. Grazie. **PRESIDENTE:** abbiamo finito allora? La parola al Pubblico Ministero. **P.M. ROSELLI:** Signor Presidente e Signori componenti della Corte poche osservazioni per ciò che concerne la questione attinente la legittimità della presenza in questo Processo dell'Avvocatura dello Stato, nella duplice veste sia di Parte Civile, rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa, sia di responsabile civile in rappresentanza del Ministero della Difesa medesimo. Per ciò che concerne la prima questione che per la verità è stata sollevata solo da taluno degli imputati, con riferimento soltanto al delitto di falsa testimonianza, credo si possa senz'altro convenire con le pertinenti osservazioni fatte dal rappresentante dell'Avvocatura dello Stato e secondo le quali se, certamente nulla vi sarebbe stato da eccepire su una costituzione anche del Ministero della Giustizia, non vi è assolutamente alcuna ragione per escludere la legittimazione della presenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è organo di sintesi politica per eccellenza del Governo; non

dimentichiamo del resto che nel nostro ordinamento costituzionale è il Presidente del Consiglio che sceglie i Ministri e che ha piena possibilità, quanto meno a livello teorico, anche di assumere egli stesso e non soltanto a interim la gestione di taluno dei dicasteri. Quindi piena richiesta, quindi da parte del Pubblico Ministero di respingere l'opposizione della costituzione di Parte Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ritiene invece il Pubblico Ministero di doversi opporre alla, diciamo così, opposta richiesta di estromissione del Ministero della Difesa quale responsabile civile. Anche qui sul punto appaiano estremamente pertinenti e convincenti le argomentazioni mosse dal Difensore di Parte Civile Avvocato Gamberini, la cui memoria, questo Ufficio ha avuto modo di leggere ed apprezzare nelle more dell'udienza e alle quali quindi pienamente si associa, rilevando soltanto, sinteticamente due argomentazioni che è materia di prova e quindi del merito, tutta la problematica sollevata dalla rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, e che comunque anche la differenziazione eventuale dell'elemento psicologico degli imputati non inciderebbe comunque su quel nesso di causalità

che è fonte prima della responsabilità, della chiamata responsabilità civile. Quindi opposizione anche all'estromissione dell'Avvocatura dello Stato come rappresentante del responsabile civile. Indubbiamente più articolata è la problematica attinente le opposizioni nei confronti delle costituzioni delle altre Parti Civili. In primis per... in punto di diritto, per compiutezza di esposizione si intende replicare all'osservazione effettuata all'esordio in udienza di ieri dall'Avvocato Bartolo, in ordine alla questione che lo stesso Avvocato Bartolo, molto correttamente, comunque ha definito minoritaria soprattutto a livello dottrinario, secondo la quale, legittimati a costituirsi Parte Civile nel vigore del codice del 1930, sono soltanto le Parti offese e non i soggetti danneggiati dal reato. Osserva il Pubblico Ministero che anche a volersi, in denegata ipotesi, diciamo, allinearsi, sintonizzarsi in questa imputazione, ripeto essenzialmente di carattere dottrinale, occorre però far presente che esiste anche qui un orientamento e dottrinario ed anche giurisprudenziale, anche se indubbiamente non consolidato, secondo le quali delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali il 289 c.p.

e 77 codice penale militare di pace, delitti contro l'amministrazione della Giustizia, tra i quali l'Art. 372 codice penale, sono da qualificarsi come delitti plurioffensivi, in quanto accanto alla Parte offesa così definita principale, titolare del bene prevalente, definito più propriamente soggetto passivo, esiste però anche una Parte offesa definita secondaria, in quanto titolare di un interesse collegato alla tutela del bene primario. Per riferimenti dottrinari rinvio ai puntuali richiami fatti nella voce Enciclopedia del diritto, voce costituzione Parte Civile. A livello giurisprudenziale cito per tutti la recente Sentenza della Corte di Cassazione, sezione sesta, 9 giugno 1997 Presidente Pisanti, ricorrente Bosio, pubblicata per estratto in giustizia penale 1998 parte seconda, numero 151, nella quale proprio con riferimento al delitto di falsa testimonianza il privato parte di questo processo è definito Parte offesa secondaria. E per fare un aggancio al processo che ci riguarda non dimentichiamo che molte delle Parti Civili costituite lo erano già, grazie alla particolare struttura del codice del 1930, al momento in cui vengono consumati i delitti di falsa testimonianza oggi contestati.

Ma a parte questa, che era più che altro una puntualizzazione in replica al rilievo dell'Avvocato Bartolo, direi che è comunque prevalente in dottrina, direi ormai orientamento senz'altro consolidato in Giurisprudenza, sin durante la vigenza del codice di rito del 1930 che legittimati a costituirsi Parti Civili nel processo sono nel soltanto le Parti offese ma anche i soggetti danneggiati dal reato, purché il danno sia diretto ed immediato. Risparmio ormai alla Corte tutte le argomentazioni fatte, tutti i richiami giurisprudenziali, vorrei solo qui rilevare che il dettato letterale dell'art. 22 del codice di procedura penale del 1930, è tale perché pienamente conforme al dettato dell'art. 185 del codice penale; e richiamare anche un dato di, diciamo così, evoluzione legislativa di non poco conto. Non dimentichiamo che il codice, il dettato dell'art. 22 del codice di rito del 1930, innova rispetto ai codici di rito precedenti, perché quelli precedenti sin da quello del 1913, a proposito della costituzione di Parte Civile, parlavano soltanto di soggetto passivo del reato, già il codice del 1930 innova parlando di danneggiato, un elemento ermeneutico di non poco spessore nel quadro comunque ripeto di argomentazioni che

ormai hanno consolidato l'orientamento giurisprudenziale sul punto. Quindi il vero problema ed è accento logico della presente discussione, è quella se le costituite Parti Civili possono qualificarsi come danneggiati dai reati oggi oggetto di contestazione nel presente Processo. Sappiamo tutti dopo due giorni di discussione che la vis polemica, l'accento logico delle argomentazioni dei Difensori di quasi tutti gli imputati, fatta eccezione per la Difesa del Generale Melillo che appunto si è rimessa alle valutazioni della Corte, poggia essenzialmente su questo dato: il Processo di oggi non è, è stato detto anche apertamente, letteralmente, il "Processo di Ustica", rispetto al quale indubbiamente, cioè quanto meno i parenti delle vittime possono qualificarsi prima ancora che danneggiati come Parti offese, è invece il Processo per i reati ex artt. 289 codice penale e 77 codice penale militare di pace, è delitto di falsa testimonianza. Reati, si sostiene, rispetto ai quali le costituite Parti Civili, pur vantando certamente, quanto meno i parenti delle vittime, opzioni di carattere morale rispettabilissime, però non possono qualificarsi come danneggiati, quanto meno in modo diretto. Primo rilievo ritiene di

dover fare l'Ufficio del Pubblico Ministero in ordine all'affermazione che questo non è o non è più il "Processo di Ustica", cioè della strage, non dimentichiamo, è scritto chiaramente nel dispositivo, ma molto bene argomentato nell'Ordinanza di rinvio, nella Sentenza Ordinanza che il delitto di strage è stato ritenuto nella sua oggettiva sussistenza e era la questione in sé problematica, no, se pensiamo poi quanto verificatosi dalla fase iniziale della vicenda, ove si ipotizzava un cedimento strutturale. E' stato ritenuto nella sua oggettiva sussistenza, si è solo concluso che allo stato sono ignoti gli autori del delitto di strage. Quindi un delitto esistente nella sua oggettività. E secondariamente che sempre dall'articolata motivazione della Sentenza Ordinanza e sia pure in termini per evidenti ragioni di economia processuale più sintetici nei capi di imputazione è ben scolpito come la contestazione dei delitti di cui ai capi a) e successivi, sia strutturalmente, intrinsecamente legata, anche al di là del più specifico problema della contestazione, contestabilità di un'aggravante del nesso teleologico, a quel delitto di strage. Intima collegamento che tutti gli oratori che mi hanno preceduto, come

esponenti delle Parti Civili, hanno ben
lumeggiato e chiarito. Da ciò che cosa ne
consegue, ne consegue che l'evento dannoso di
cui, o gli eventi dannosi di cui dobbiamo
occuparci, non solo certo l'evento dannoso
proprio della strage, sono eventi dannosi
diversi anche se certamente collegati a
quell'evento dannoso. Per ciò che concerne il
profilo di evento dannoso da un punto di vista
del contenuto economico, non appare seriamente
contestabile che l'attività, a vario titolo
contestata, di occultamento, impedimento,
ritardo delle indagini, in ordine
all'individuazione degli autori della strage,
quale che ne sia la causa, ha indubbiamente
determinato un evento economico dannoso,
economico di natura nuova, che cioè il grave
pregiudizio al diritto di agire in via civile
nei confronti dei responsabili della strage. Uno
dei Difensori di Parte Civile ha correttamente
ricordato tutta l'ampia e la migliore dottrina
processuale civilistica, appunto sul diritto di
azione come diritto perfetto. Non poter agire in
via civile nei confronti degli autori della
strage in quanto c'è qualcuno che a vario
titolo, di diversa coordinazione di
comportamenti, ma certamente impedisce o ritarda

o ostacola l'individuazione di coloro nei cui confronti bisogna agire, è indubbiamente un evento dannoso di natura economica, diverso dall'evento proprio del delitto di strage, ma non per questo meno diretto. E a livello di danno morale, anche a non voler accedere alla pur, estremamente interessante e già riscontrata in alcune pronuncie giurisprudenziali tese dall'Avvocato Gamberini in ordine alla sussistenza di un danno biologico da lutto, non appare assolutamente negabile l'esistenza di un evento di danno morale distinto dal danno morale proprio del delitto di strage. Il danno morale causato ai parenti delle vittime del delitto di strage è un danno morale, non possiamo definirlo, incommensurabile e direi anche inconsolabile. Ma i delitti oggi contestati arrecano un distinto danno morale che si sostanzia proprio nel senso di frustrazione, di impotenza, di amarezza, di sfiducia nelle istituzioni che si vede nel vedersi frapporre un muro a fronte del tentativo di individuare, di accertare, anche solo in modo parziale, quale che sia stata la verità su questo tragico evento, quale che ne sia la causa di ordine tecnico. E` un evento morale, è un danno morale diretto, distinto, anche se certamente collegato

al danno morale, ripeto quello è totalmente incommensurabile, derivante da strage. E direi che se il danno morale derivante da strage era un danno morale che come dicevo non poteva sicuramente essere mai credo, purtroppo lenito in questa vita, invece quest'altro danno morale, se si fosse riusciti, forse giuridicamente ancora si potesse riuscire a individuare qualcosa su questa strage, è un danno che invece in qualche modo può essere lenito, può essere alleviato. Si è obiettato da parte dei Difensori, appunto degli imputati, che non vi sarebbe comunque un rapporto di immediatezza, di nesso di causalità tra questi eventi dannosi, pur in ipotesi configurabile, per la particolare struttura dei capi di imputazione, con riferimento al delitto di cui al capo a) si è osservato, ad esempio, che la particolare articolazione del capo di imputazione, leggo, cito testualmente: "impedivano l'esercizio della introduzione del Governo nelle parti relative alla determinazione di politica interna estera - oppure - omettevano di riferire alle Autorità Politiche atterrebbe ad un qualcosa di inerente al rapporto di fedeltà di alti Ufficiali e le massime cariche del Governo", ma è un qualcosa, che pur ove provato, indubbiamente di notevole

gravità, non avrebbe però nessun nesso causale con la determinazione di quegli eventi a cui poc'anzi facevamo riferimento. Cioè, questo in sostanza il ragionamento della Difesa di taluni imputati, ammettiamo anche che ciò possa essere provato, ma ciò attiene ad un rapporto tra costoro e le Autorità Governativa, nulla ha a che fare con l'inchiesta giudiziaria in quanto tale o solo accertamento delle cause di strage. Rileva il P.M. che occorre aver presente bene la tormentata storia di questa istruttoria per comprendere come questa osservazione sia in realtà fuorviante, quanto meno non aderente alla realtà di questo Processo. Perché e faccio un unico esempio, anche avuto riguardo all'ora tarda, non dobbiamo dimenticare che proprio quasi al termine di questa Istruttoria, allorché la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata posta in grado di avere degli elementi, in qualche modo di valutazione, e si è mossa nei confronti degli altri partner internazionali, in modo particolare nei confronti della NATO, ed allora si è aperto qualche spiraglio nel muro e sia pure in modo parziale, si è avuta qualche risposta. Ricordiamo il famoso discorso sui rilievi tecnici della NATO, che concordano per la presenza di un traffico militare quella notte

e sulla quasi certa presenza di una portaerei. Ciò allorché le Autorità Governative sono state poste in grado di agire, di aprire un dialogo con gli altri interlocutori si sono ottenuti risultati anche sul fronte investigativo, sul fronte delle indagini. E per ciò che concerne poi i delitti di falsa testimonianza, non appaiono pertinenti i rilievi secondo i quali si tratterebbe di singole contestazioni, molto settoriali ed attinenti poi a condotte consumatesi, addirittura le più vecchie tredici anni dopo la consumazione del fatto. Qui non bisogna dimenticare un dato che comunque emerge con estrema chiarezza dall'Ordinanza Sentenza e cioè che da queste residuali condotte di falsa testimonianza che sono oggi all'attenzione della Corte, sono soltanto la punta di un iceberg, in realtà nel corso di tutta l'Istruttoria sono state elevate tutte una serie di contestazioni, altre false testimonianze, favoreggiamento, abusi di atti d'ufficio, soppressione di atti coinvolgenti numerosi altri imputati, oggi oltre a quelli qui presenti. Imputazioni poi caducate ma non nel merito ma per sopravvenire, tranne qualche singola posizione, ma per il sopravvenire di cause estintive del reato. In realtà queste singole contestazioni oggi

residue si inseriscono nel contesto di tutta una serie di condotte, di comportamenti che sin dalle prime ore e poi successive all'evento e poi nei giorni, mesi, anni successivi, si sono concatenate tra loro nel determinare, quanto meno a livello di concausa, un impedimento, un ostacolo all'accertamento della verità. Ci si dice, sempre esempio per ciò che concerne la Difesa del Generale Pugliese, gli si contesta soltanto di non aver detto la verità su quanto in ordine alla conoscenza che egli aveva dei fatti di Ustica, o al fatto di non essersi occupato, all'epoca egli era Vice Gabinetto del Ministero della Difesa, nella immediatezza dei fatti di Ustica o per il Generale Bompressi di aver negato, anch'egli di essersi occupato nel periodo di tempo immediatamente successivo all'evento della "Strage di Ustica". Eh, Signori della Corte, questo va valutato nel contesto generale, se avete letto le carte Voi avete notato, allorché quali contributi di verità, sia pur parziali, sono avvenuti allorché faticosamente qualcuno dei personaggi, a vario titolo interessato, anche di ruolo, di spessore minore e purtroppo dobbiamo dire quasi sempre non italiano, ha detto qualcosa di verità, quali squarci si sono aperti. E allora noi dobbiamo

dovere la situazione in un contesto opposto, quali squarci di verità avrebbero aperto, quali spazi di investigazione il Generale Pugliese o il Generale Bompressi che occupavano posizioni di tutto rispetto nella gerarchia militare, ove ci avessero detto la verità e sempre qui parliamo ovviamente come impostazione accusatoria, poi ovviamente dovremmo valutare il merito, non avessero come sostiene l'Accusa reso affermazioni false o reticenti? E lo stesso discorso vale anche per la posizione del Colonnello Masci, ci si dice da parte della Difesa che senso ha, ai fini ovviamente della costituzione di Parte Civile, la contestazione inerente ad affermazioni non veritiere sulle ipotesi di collegamento tra la caduta del DC9 e del Mig libico; non dimentichiamo innanzi tutto che questo profilo fa parte del capo di imputazione sub a) e tra le condotte contestate nel capo a), ma non dimentichiamo che, e questo Ufficio l'ha sempre, l'ha ritenuto apertamente in sede di requisitoria, che non si hanno forse elementi per affermare certamente che il Mig libico sia caduto il 27 giugno, però abbiamo certamente elementi che ci dicono che nell'ambito dello Stato Maggiore c'era chi aveva dei dati, aveva delle notizie, aveva degli

elementi in mano che rendevano certamente inattendibile la versione ufficiale sulla caduta o sul rinvenimento del 18 luglio. E tutto ciò inserito nel contesto generale che avevamo detto, era un qualcosa che poteva certamente influire sull'accertamento della verità, il cui occultamento reca danno economico e danno morale, certamente, ripeto, ai parenti delle vittime e certamente, direi senz'altro anche all'"Itavia", nella doppia veste sia di rappresentante attuale commissario liquidatore, sia del Davanzali come all'epoca sostanziale dominus della società. Per le argomentazioni sul punto già lucidamente espresse dai rispettivi Difensori di Parte Civile, con particolare riferimento al fatto che proprio queste condotte omissive rendendo accreditata, nei primi tempi la tesi del cedimento strutturale, hanno direttamente determinato il tracollo finanziario del... e conseguentemente messa in stato di liquidazione della società medesima. Né a inficiare la bontà di siffatto argomentazione può farsi ricorso ulteriore ad argomento polemico che è stato, diciamo così, sollevato da molti dei Difensori degli imputati, quello secondo cui non potrebbe comunque parlarsi di una legittimazione alla costituzione di Parte

Civile dei parenti delle vittime, dell'"Itavia", in quanto pur ritenendo che essi siano danneggiati, non sarebbero però titolari di un diritto soggettivo in quanto si sostiene, intanto il danneggiato può costituirsi Parte Civile in quanto sia titolare di un diritto soggettivo. Ammettiamo che in delegata ipotesi che ciò sia vero, il Pubblico Ministero ritiene che ciò non sia vero in quanto per le argomentazioni dette esiste chiaramente un diritto soggettivo, il diritto di azione e poi il diritto derivante direttamente dal danno morale creato dal reato. Ma in ogni caso trattasi di quello a cui faceva riferimento la Difesa di alcuni imputati di una Giurisprudenza che certamente inizialmente si era affermata nel vigore del codice del 1930 ed anche agli inizi del codice attuale, ma oramai ampiamente superata. E qui anch'io, anche l'Ufficio del P.M. fa riferimento alla, più volte citata in quest'Aula, Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, 1999, numero 500, Sezioni Unite, Comune di Fiesole contro Vitali, che troverete pubblicato in Foro italiano del 1999, ove la Corte non ne avesse disponibilità questo Ufficio non ha problemi a produrla eventualmente in visione. Quale stabilisce

espressamente in sede di regolamento di giurisdizione che legittimati ad esercitare l'azione civile non sono soltanto i titolari di un diritto soggettivo, non sono soltanto i titolari di un interesse legittimo, si badi, ma sono anche i titolari di un interesse tutelato dall'ordinamento, restandone escluse soltanto le situazioni di aspettativo interesse di mero fatto. Estremamente significativa questa Sentenza perché non si limita ad affermare questo principio, ma fa un ampio e dotto excursus della graduale evoluzione, perché non si limita ad affermare questo principio, ma fa un ampio e dotto excursus della graduale evoluzione e della Giurisprudenza e della normativa correlativa, che ha consentito poi alle Sezioni Unite di arrivare a questa conclusione. Quindi non è stato un mutamento radicale, è stato soltanto un trarre le conclusioni da spunti di riflessione che erano già maturati quanto meno da oltre un decennio. E vorrei solo sottolineare all'attenzione della Corte taluni dei passi significativi di questa Sentenza e in particolar modo come quelli che affermano che già prima dell'intervento di questa Sentenza, la Giurisprudenza della Cassazione ha esteso l'area della risarcibilità

a posizioni giuridiche diverse del diritto soggettivo, nel caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, mediante attività giuridica o l'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione omettendo di svolgere attività di vigilanza e informazione, abbia determinato danni a terzi. Concludendo che ciò che conta è accertamento dell'evento dannoso, qualificabilità dello stesso come danno ingiusto in relazione alla sua incidenza su un interesse comunque rilevante per l'ordinamento e infine individuazione della riferibilità dell'evento dannoso a condotta sia positiva che omissiva della Pubblica Amministrazione. Quindi ritiene il Pubblico Ministero di dover chiedere il rigetto dell'opposizione alle Parti Civili, alla costituzione di Parte Civile dei parenti delle vittime di diritto e dell'"Itavia", nella duplice veste. Per obiettività di valutazione ritiene invece di dover pervenire a conclusioni diverse per ciò che concerne le costituzioni delle altre due Parti Civili, Comune di Palermo e sindacato. Non si contesta certo che sia il Comune che il sindacato siano enti esponenziali di interessi collettivi giuridicamente rilevanti, ma quanto al Comune di Palermo deve rilevarsi che non si rinvencono nella

costituzione di Parti Civili individuazioni di posizioni, di eventi dannosi come tali autonomamente attribuibili al Comune di Palermo in quanto tale, al di là certamente di una generica interesse di fatto, che come tale però, direi appartiene a tutti i cittadini, potremo dire in fondo a tutte le città d'Italia. Naturalmente un po' più articolato la problematica relativa al sindacato, in quanto questo Ufficio ha apprezzato indubbiamente le argomentazioni e della memoria e dell'esposizione orale del Difensore, in quanto può indubbiamente lì ritenersi la configurabilità di un evento dannoso, ma in questo caso ciò che a giudizio del P.M. difetta è il carattere diretto, mediato di questo evento. Se si legge e la costituzione e la memoria troppi sono i passaggi che bisogna effettuare per arrivare poi all'individuazione di questo evento dannoso perché possa ritenersi operante il carattere diretto del danno. C'è una netta differenziazione rispetto alle posizioni dell'"Itavia" o dei parenti delle vittime. Quindi per obiettività di valutazione, il P.M. che rappresenta pur sempre in questo ordinamento la Legge, ritiene di non doversi opporre all'estromissione di queste due Parti Civili,

Comune di Palermo e sindacato. Grazie.

PRESIDENTE: la Corte si riserva di decidere sulle opposizioni alle costituzioni sollevate e rinvia all'udienza del... dunque un passo indietro, noi avevamo già fatto un calendario per quanto riguarda le successive udienze nel mese di novembre, avevamo indicato le udienze del 7, 8 e 10, del 21, 23 e 24. Ora questo calendario viene, verrà, diciamo, ancora adesso rispettato, salvo però ora l'indicazione di un'udienza precedente a quella del 7 novembre nella quale la Corte si riunirà per sciogliere la riserva. **P.M. ROSELLI:** solo per lo scioglimento delle riserve. **PRESIDENTE:** solo per sciogliere, quindi... **AVV. DIF. IZZO:** mi scusi, quindi 7, 8, 9? **PRESIDENTE:** no, il calendario era, 7, 8, 10, 21, 23, 24 novembre. **AVV. DIF. IZZO:** sì. **PRESIDENTE:** come udienza per sciogliere la riserva la Corte ha individuato quella del 26 ottobre. **AVV. DIF. IZZO:** Presidente scusi, le rammento che io debbo presentare un'istanza di eccezione per materia, insisto su questo, perché se l'Accusa avesse avuto notizie di ciò che noi dovremmo dire o alla prossima udienza, quando Lei dovrà decidere, non sarebbe andato fuori linea, perché

l'Accusa ha portato in causa oggi il discorso che interessa direttamente il Dottor MASCI, con delle affermazioni che noi non possiamo condividere. Quindi se noi avessimo avuto la possibilità di depositare tre prove concrete, probabilmente la linea sarebbe stata mantenuta su un dovere di correttezza e sull'autenticità delle date, perché si è parlato di un rinvenimento del 18 luglio, contestato. Noi diamo la prova, viceversa. **PRESIDENTE:** va bene, ma questo lei... **AVV. DIF. IZZO:** glielo rammento perché per noi è fondamentale. **PRESIDENTE:** sì, sì, ma questo... **AVV. DIF. IZZO:** non è mia abitudine interrompere la gente che parla però sono state dette cose inesatte nei nostri confronti. **PRESIDENTE:** va bene, il, diciamo, il programma è il 26... **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** scusate, il 26 ottobre l'udienza avrà luogo soltanto per sciogliere la riserva da parte della Corte sulle eccezioni alla costituzione delle Parti Civili, poi il Processo viene rinviato al 7 novembre e in questa data saranno proponibili tutte le altre questioni preliminari e incidentali che le Parti riterranno di proporre. **AVV. DIF. IZZO:** grazie Presidente. **AVV. P.C. FARULLA:** il 26 in

quest'Aula, ore 9:30? **PRESIDENTE:** sì. Quindi la Corte rinvia all'udienza del 26 ottobre ore 9:30. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 113 pagine.

per O.F.T.

Natale PIZZO